

diritto allo studio universitario

BANDO DI CONCORSO

per l'attribuzione di benefici

ANNO ACCADEMICO 2020/2021



**BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI
 ANNO ACCADEMICO 2020/2021**

Indice

Indice.....	1
Articolo 1 - Benefici a concorso.....	3
Articolo 2 - Destinatari.....	3
Articolo 3 - Durata dei benefici.....	4
3.1 Borsa di studio.....	4
3.2 Posto alloggio.....	4
3.3 Borsa di studio e posto alloggio per studenti disabili.....	4
3.4 Precisazioni sulla durata dei benefici.....	4
Articolo 4 - Definizioni della “tipologia” degli studenti.....	5
Articolo 5 - Anno convenzionale di prima iscrizione e disposizioni per passaggi di corso, rinunce agli studi.....	5
Articolo 6 - Modalità di presentazione della domanda on-line per l'attribuzione di benefici.....	6
6.1 Studenti che richiedono i benefici per la prima volta.....	6
6.2 Studenti che hanno già richiesto i benefici in anni accademici precedenti.....	7
6.3 Come inoltrare domanda di benefici.....	7
6.4 Modifiche dei dati inseriti nella domanda di benefici.....	7
6.5 Studente Extra UE senza visto.....	8
Articolo 7 - Scadenze per la presentazione della domanda on-line per l'attribuzione di benefici.....	8
Articolo 8 - Studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi di studio (I e II livello) - Requisito di merito.....	9
Articolo 9 - Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio - Requisito di merito.....	9
9.1 Studenti iscritti a corsi nuovo ordinamento.....	9
9.1.1 Crediti bonus.....	11
9.1.2 Bonus Covid -19.....	12
9.2 Studenti iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento presso i Conservatori di musica.....	12
9.3 Settimo semestre + primo anno di laurea magistrale - requisiti di accesso e di merito.....	13
9.4 Ultimo semestre - requisiti di accesso e di merito.....	14
Articolo 10 - Studenti iscritti a corsi di dottorato e scuole di specializzazione - Requisiti di accesso e di merito.....	14
Articolo 11- Requisiti economici.....	14
11.1 ISEE Universitario.....	14
11.2 Requisiti economici studenti (UE e EXTRA-UE) non residenti in Italia.....	15
11.2.1 Studenti extra UE senza visto.....	16
11.2.2 Studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo.....	16
11.2.3 Studenti apolidi e in regime di protezione internazionale.....	17
11.3 Nucleo familiare indipendente.....	17
11.3.1 Studente indipendente.....	17
11.3.2 Studente coniugato.....	17
11.3.3 Studente separato o divorziato.....	17
11.3.4 Casi con nucleo familiare composto dal solo studente.....	17

11.4 Requisiti economici per gli studenti iscritti a corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione	18
11.5 Inserimento dei dati economici nella domanda on line	18
Articolo 12 - Integrazioni alla borsa di studio	19
Articolo 13 - Integrazione borsa di studio e agevolazione benefici per gli studenti disabili	19
4. L'importo relativo all'integrazione disabili per studenti iscritti ad anni successivi al primo viene erogato in due rate secondo le tempistiche relative all'erogazione della borsa di studio.	20
Articolo 14 - Integrazione borsa di studio per mobilità internazionale programma "Erasmus + – Key Action 1 Learning mobility of individuals"	20
Articolo 15 - Criteri per l'assegnazione delle borse di studio	21
Articolo 16 - Criteri per la formulazione delle graduatorie delle borse di studio.....	21
Articolo 17 - Importi della borsa di studio e servizi connessi.....	22
17.1 Importi	22
17.2 Erogazione borsa di studio e servizi.....	23
17.3 Precisazioni su borsa di studio e servizi	24
Articolo 18 - Servizio alloggio	25
Articolo 19 - Criteri per il conferimento del posto alloggio.....	26
Articolo 20 - Modalità di assegnazione del posto alloggio	28
Articolo 21 - Modalità di pagamento del posto alloggio	28
Articolo 22 - Contributo affitto.....	29
Articolo 23 - Esito dei concorsi e pubblicazione graduatorie	29
Articolo 24 - Modalità di pagamento della borsa di studio	31
24.1 Studenti iscritti ad anni successivi al primo	31
24.2 Studenti iscritti ai primi anni.....	31
24.3 Studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca.....	32
Articolo 25 - Cause di non ammissione, esclusione o revoca dai benefici	32
25.1 Cause di non ammissione	32
25.2 Cause di esclusione e di revoca.....	32
Articolo 26 - Accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte	34
Articolo 27 - Restituzione benefici	34
Articolo 28 - Segnalazione della situazione debitoria	34
Articolo 29 - Obblighi e modalità di comunicazione.....	34
Articolo 30 - Disposizioni in materia di tutela della privacy	35
Articolo 31 - Norma di rinvio e clausola di salvaguardia	35
Per informazioni	37
TABELLA A.....	38
ELENCO DEI COMUNI CONSIDERATI "FUORI SEDE" RISPETTO ALLE SEDI UNIVERSITARIE:	38
TABELLA B.....	39
ELENCO DELLE ISTITUZIONI PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (A.F.A.M.) IN LIGURIA.....	39

Articolo 1 - Benefici a concorso

1. I benefici messi a concorso dal presente Bando sono:

la borsa di studio: erogazione di una quota monetaria che varia in base all'ISEE Universitario e alla tipologia di studente "In Sede", "Pendolare", "Fuori Sede";

le integrazioni alla borsa di studio: erogazione di un importo aggiuntivo alla quota monetaria della borsa di studio per gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del presente Bando;

il posto alloggio: fruizione gratuita per gli studenti "Fuori Sede" del posto alloggio nelle residenze universitarie di ALiSEO o, su richiesta dello studente, fruizione del posto alloggio presso le residenze convenzionate, con le eventuali integrazioni economiche a carico dello studente stesso.

La borsa di studio, le relative integrazioni e il posto alloggio sono benefici attribuiti annualmente, a domanda, agli studenti in possesso dei requisiti specificati nel presente Bando. La domanda deve essere inviata on-line annualmente nei termini stabiliti dal Bando.

2. Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno inoltre diritto:

- a) alla fruizione giornaliera di un primo pasto gratuito e di un secondo pasto a tariffa ridotta presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO;
- b) all'esenzione dal pagamento dei contributi dovuti all'Università degli Studi di Genova o alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

Articolo 2 - Destinatari

1. Hanno titolo a concorrere alla concessione dei benefici di cui al presente Bando, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio, gli studenti iscritti per l'a.a. 2020/2021:

- a) ai seguenti corsi di studio a tempo pieno attivati dall'Università degli Studi di Genova, di seguito denominata Università:
 - laurea triennale di primo livello, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale di secondo livello;
 - scuole di specializzazione, ad eccezione dei corsi dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo n. 210/98, art. 4;
- b) ai seguenti corsi di studio attivati a tempo pieno dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) aventi sede in Liguria, di seguito denominate Istituzioni AFAM, di cui alla Tabella B allegata al presente Bando:
 - laurea triennale di primo livello;
 - laurea magistrale di secondo livello (o corrispondenti);
 - laurea vecchio ordinamento.

2. Il titolo ottenuto per il compimento degli studi presso le Accademie di Belle Arti, i Conservatori statali di musica, gli Istituti musicali pareggiati (Nuovo Ordinamento) e al termine dei corsi di diploma universitario, è fatto convenzionalmente corrispondere alla laurea triennale (titolo di primo livello) e come questa consente di concorrere alla concessione della borsa di studio e del posto alloggio solo per una laurea magistrale, anche se a ciclo unico (vedi articolo 3, paragrafo 4, comma 3), purché, in questo ultimo caso, l'ammissione sia avvenuta o avvenga ad anni successivi al primo.

3. La laurea vecchio ordinamento (in seguito laurea V.O.) è fatta convenzionalmente corrispondere alla laurea magistrale (titolo di secondo livello) e consente di concorrere alla borsa di studio e posto alloggio limitatamente al conseguimento della specializzazione o del dottorato di ricerca.

4. Il diploma ottenuto al termine degli studi di vecchio ordinamento, compiuti presso i Conservatori statali di musica e gli Istituti musicali pareggiati, consente di concorrere alla borsa di studio per un qualsiasi corso triennale, purché non attivato dagli Istituti di cui trattasi.

Articolo 3 - Durata dei benefici

3.1 Borsa di studio

1. Gli studenti possono ottenere la borsa di studio, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:

- a) se iscritti ai corsi di laurea triennale di primo livello: sei semestri più un ulteriore semestre aggiuntivo (complessivi 7 semestri);
- b) se iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: periodo corrispondente alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre aggiuntivo (complessivi 11 semestri per studenti iscritti a corsi con durata legale di 5 anni, complessivi 13 semestri per studenti iscritti a corsi con durata legale di 6 anni);
- c) se iscritti ai corsi di laurea magistrale di secondo livello: quattro semestri più un ulteriore semestre aggiuntivo (complessivi 5 semestri);
- d) se iscritti alle Istituzioni AFAM: periodo corrispondente alla durata legale dei corsi;
- e) se iscritti ai corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione: periodo corrispondente alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

3.2 Posto alloggio

1. La durata di concessione del posto alloggio, rispetto a quella della borsa di studio, è incrementata dei seguenti periodi:

- se studenti di cui alle lettere a), b), c) del paragrafo 3.1: un ulteriore semestre a pagamento (€160,00 mensili se in Residenze ALiSEO);

Si precisa che per gli studenti di cui alla lettera d) e e) la durata di concessione del posto alloggio non è incrementata rispetto a quella della borsa.

3.3 Borsa di studio e posto alloggio per studenti disabili

1. Gli studenti disabili con invalidità pari o superiore al 66%, possono ottenere la **borsa di studio**, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:

- a) se iscritti ai corsi di laurea triennale di primo livello: sei semestri più tre semestri aggiuntivi (complessivi 9 semestri);
- b) se iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: periodo corrispondente alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri (complessivi 13 semestri per studenti iscritti a corsi con durata legale di 5 anni, complessivi 15 semestri per studenti iscritti a corsi con durata legale di 6 anni);
- c) se iscritti ai corsi di laurea magistrale di secondo livello: quattro semestri più tre semestri (complessivi 7 semestri);
- d) se iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica: periodo corrispondente alla durata legale dei corsi;
- e) se iscritti ai corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione: periodo corrispondente alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

2. La durata di concessione del **posto alloggio** gratuito, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, è pari a:

- a) se iscritti ai corsi di laurea triennale di primo livello: sei semestri, più quattro semestri (complessivi 10 semestri);
- b) se iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: periodo corrispondente alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più quattro semestri (complessivi 14 semestri per studenti iscritti a corsi con durata legale di 5 anni, complessivi 16 semestri per studenti iscritti a corsi con durata legale di 6 anni);
- c) se iscritti ai corsi di laurea magistrale di secondo livello: quattro semestri più quattro semestri (complessivi 8 semestri);
- d) se iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica: periodo corrispondente alla durata legale dei corsi più un anno;
- e) se iscritti ai corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione: periodo corrispondente alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

3.4 Precisazioni sulla durata dei benefici

1. Gli studenti che, conseguita una laurea triennale o un titolo di livello convenzionalmente corrispondente, sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea magistrale a ciclo unico, possono ottenere la borsa di studio e il posto alloggio per un periodo massimo pari alla differenza tra la durata normale della laurea magistrale a ciclo unico aumentata di un semestre, ovvero di due semestri per il posto alloggio (di due semestri per la borsa e tre semestri per il posto alloggio, se trattasi di uno studente disabile con invalidità pari o superiore al 66%) ed il numero di anni impiegati per il conseguimento del titolo di studio in loro possesso.

2. Gli studenti che abbiano conseguito un diploma universitario che ha loro consentito l'ammissione ad un corso di laurea di primo livello o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico possono partecipare al concorso per un numero di semestri pari alla differenza tra la durata di tale corso di laurea aumentata di un semestre (ovvero di tre semestri se trattasi di uno studente disabile con invalidità pari o superiore al 66%), e i semestri impiegati per il conseguimento del diploma universitario.

3. Agli studenti che dopo aver frequentato un corso di laurea triennale (con o senza conseguimento del titolo) sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea magistrale a ciclo unico, ai fini della durata della concessione dei benefici, sono conteggiati gli anni di durata della laurea triennale e gli anni di iscrizione alla laurea magistrale a ciclo unico, 2020/2021 compreso.

4. Per gli studenti iscritti all'Università e alle Istituzioni AFAM che per l'a.a. 2020/2021 accedono contemporaneamente ai percorsi formativi di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca n. 616 del 10/8/2017 (24 CFU), la durata legale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.

5. Gli studenti che hanno ottenuto l'equipollenza di un titolo di studio conseguito all'estero, non possono richiedere i benefici di cui al presente Bando per un titolo di studio di pari livello, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

Articolo 4 - Definizioni della “tipologia” degli studenti

1. Per studente “**in sede**” si intende lo studente che risiede nel comune sede del corso di studi frequentato.

Per studente “**fuori sede**” si intende lo studente che risiede in un comune distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo richiede alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando le strutture residenziali di ALiSEO o convenzionate. Gli studenti “fuori sede” che richiedono il posto alloggio devono aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data di scadenza di presentazione della domanda.

Qualora lo studente residente nei comuni considerati “fuori sede” rispetto alle sedi universitarie (di cui alla Tabella A allegata al presente Bando) non richieda alloggio nelle strutture residenziali di ALiSEO o convenzionate, è considerato studente “pendolare”.

Per studente “**pendolare**” si intende lo studente non considerato “fuori sede” e residente in comune diverso da quello della sede del corso di studi frequentato, oppure lo studente residente nei comuni considerati “fuori sede” rispetto alle sedi universitarie (di cui alla Tabella A allegata al presente Bando) che non richiede posto alloggio nelle strutture residenziali di ALiSEO o convenzionate (secondo quanto stabilito al precedente periodo).

La procedura on-line di richiesta di benefici prevede un sistema automatico per la determinazione della tipologia in funzione delle sedi del corso di studi frequentato e del comune di residenza dello studente. Tali informazioni devono essere dichiarate dallo studente nella domanda.

Qualora lo studente “fuori sede” rinunci al beneficio del posto alloggio successivamente alla scadenza del concorso ed entro le date indicate all'art. 23 comma 7, ai fini della determinazione della “tipologia” dello studente, è considerato “pendolare”.

2. Lo studente, ove ritenga di dover essere considerato appartenente ad una diversa tipologia, in relazione ai tempi di percorrenza necessari per raggiungere con mezzi pubblici di trasporto il comune sede del corso di studi frequentato, può chiedere, contestualmente alla domanda di benefici, la revisione del proprio status. A tal fine dovrà presentare apposita richiesta, adeguatamente documentata, dalla quale risulti il tempo impiegato per raggiungere dalla propria località di residenza il comune sede del corso di studi frequentato. Il Direttore Generale di ALiSEO valuta l'istanza a suo insindacabile giudizio entro la pubblicazione delle graduatorie definitive.

3. Gli **studenti stranieri** residenti in Italia e richiedenti posto alloggio, presso le strutture residenziali di ALiSEO o convenzionate, sono considerati “fuori sede” ad eccezione di coloro il cui nucleo familiare risiede in Italia. In tal caso viene considerata, ai fini della determinazione della “tipologia” dello studente, la residenza effettiva di tale nucleo.

Articolo 5 - Anno convenzionale di prima iscrizione e disposizioni per passaggi di corso, rinunce agli studi

1. I requisiti di merito, di cui agli articoli 8 e 9 del presente Bando, che devono essere posseduti dagli studenti, sono sempre riferiti all'anno convenzionale di prima iscrizione.

Per anno convenzionale di prima iscrizione si intende:

- per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale di primo livello, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea vecchio ordinamento, l'anno accademico di prima immatricolazione all'Università o alle Istituzioni AFAM;
- per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale di secondo livello, l'anno accademico di prima immatricolazione di secondo livello all'Università o alle Istituzioni AFAM.

2. Per la determinazione dell'anno convenzionale di prima iscrizione nei casi sotto indicati si procede nel seguente modo:

- a) per gli studenti per i quali l'Università o le Istituzioni AFAM hanno disposto "un passaggio di corso senza la convalida della carriera precedente" l'anno convenzionale di iscrizione è il primo anno di iscrizione alla carriera precedente;
- b) per gli studenti che, dopo aver frequentato un corso di laurea triennale (con o senza conseguimento del titolo) sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea magistrale a ciclo unico, in presenza della convalida da parte dell'Università dei crediti precedentemente conseguiti, sono conteggiati gli anni di durata della laurea triennale e gli anni di iscrizione alla laurea magistrale a ciclo unico, 2020/2021 compreso;
- c) per gli studenti ai quali vengono riconosciuti e convalidati, anche successivamente alla presentazione della domanda di benefici, crediti/annualità acquisiti in carriere precedenti (italiane e/o estere), l'anno convenzionale di iscrizione è il primo anno di iscrizione alla carriera precedente;
- d) per gli studenti che ottengono l'esonero di obblighi formativi tramite il riconoscimento di crediti (ottenuti in precedenza) non riconducibili a corsi universitari italiani o esteri, l'anno convenzionale di iscrizione è il primo anno di iscrizione presso l'Università degli Studi di Genova. Ai fini della valutazione del requisito di merito per ottenere i benefici si considerano esclusivamente i crediti acquisiti presso l'Università degli Studi di Genova;
- e) per gli studenti che effettuano il trasferimento/congedo da altra Università italiana, verrà considerato come anno convenzionale di prima iscrizione quello di prima immatricolazione presso il corso di provenienza. Tali studenti per essere ammessi al concorso benefici ALiSEO, dovranno essere regolarmente iscritti presso l'Università di Genova entro il 30 ottobre 2020;
- f) per gli studenti che ottengono l'esonero di obblighi formativi tramite il riconoscimento di crediti ottenuti, in precedenza, durante la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, l'anno convenzionale di iscrizione è il primo anno di iscrizione presso l'Università degli Studi di Genova. Ai fini della valutazione del requisito di merito per ottenere i benefici si considerano esclusivamente i crediti acquisiti negli anni di iscrizione presso l'Università degli Studi di Genova;
- g) per gli studenti che hanno rinunciato agli studi relativi alla "carriera precedente" immatricolandosi ex novo ad un primo anno di corso, non vengono conteggiati gli anni di iscrizione e i passaggi di corso antecedenti all'a.a. 2020/2021;
- h) per gli studenti che hanno ottenuto dall'Università, ai sensi dell'art. 9, comma 4 e 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, la concessione dell'esonero dal pagamento delle tasse per l'interruzione degli studi, non vengono conteggiati gli anni per i quali l'Università ha disposto l'esonero.

3. Non possono richiedere i benefici gli studenti che risultano iscritti per l'a.a. 2020/2021 ad un anno di corso per il quale hanno già richiesto i benefici ad ALiSEO o ad un altro Ente per il Diritto allo Studio Universitario italiano, anche a seguito di passaggio di corso "con" o "senza" convalida esami e/o di rinuncia agli studi.

4. Sulla base delle disposizioni concordate dal M.I.U.R e dal Ministero degli Affari Esteri e dell'Interno in merito all'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari, ai fini del rilascio del visto di ingresso sul territorio italiano per motivi di studio, gli studenti Extra-UE che effettuano rinunce agli studi dovranno rientrare nel loro Paese di origine e, per potersi immatricolare ad un altro corso presso l'Università, dovranno richiedere un nuovo visto di ingresso per motivi di studio.

Articolo 6 - Modalità di presentazione della domanda on-line per l'attribuzione di benefici

1. La domanda di partecipazione al concorso per l'attribuzione di benefici ALiSEO per l'anno accademico 2020/2021 deve essere presentata esclusivamente tramite procedura on-line, collegandosi al sito www.aliseo.liguria.it.

6.1 Studenti che richiedono i benefici per la prima volta

1. Lo studente che presenta domanda di benefici ALiSEO per la prima volta deve effettuare la procedura "accreditamento", caricare copia della tessera sanitaria comprovante il codice fiscale oppure copia del certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e i seguenti documenti in corso di validità:

- a) per cittadini UE: carta di identità (fronte e retro);
- b) per cittadini Extra UE in possesso del visto: passaporto e permesso di soggiorno (*);
- c) per cittadini Extra UE non in possesso del visto: passaporto (**);
- d) per cittadini Extra UE in possesso di permesso di soggiorno illimitato: carta di identità e permesso di soggiorno.

(*) Lo studente non ancora in possesso del permesso di soggiorno deve effettuare l'upload della ricevuta postale attestante il pagamento relativo alla richiesta del permesso inserendo il numero "codice a barre".

(**) Appena lo studente arriva in Italia deve consegnare al Servizio Benefici Economici copia della ricevuta postale attestante il pagamento relativo alla richiesta del permesso di soggiorno ed effettuare l'upload del certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

Qualora il Servizio Benefici Economici accerti difformità nei documenti di identità di cui al comma 1, lo studente viene collocato in condizione di “Sospeso” nelle graduatorie.

2. Al termine dell’accreditamento viene inviato alla e-mail indicata dallo studente un codice personale (codice utente) che si utilizza solo al primo accesso. Tramite tale codice lo studente può accedere ai moduli per la richiesta di benefici effettuando il "Login" e poi cliccando su “Domanda Benefici Studenti”. Per i successivi accessi alla procedura on-line, lo studente deve utilizzare il proprio codice fiscale e la password che ha inserito nella procedura “Accreditamento”.

6.2 Studenti che hanno già richiesto i benefici in anni accademici precedenti

1. Lo studente che ha già presentato domanda di benefici ALiSEO negli anni accademici precedenti deve preliminarmente verificare che i documenti di cui al comma 1 del paragrafo 6.1 presenti nella banca dati di ALiSEO, siano in corso di validità. Qualora non lo fossero deve effettuare l’upload di un valido documento di identità in corso di validità. Successivamente deve accedere ai moduli per la richiesta di benefici 2020/2021 attraverso "Login" e utilizzando il proprio codice fiscale e la propria password.

6.3 Come inoltrare domanda di benefici

1. Lo studente per poter compilare la domanda on-line di benefici deve essere in possesso o a conoscenza di:

- a) numero di matricola;
- b) codice fiscale;
- c) documento di identità in corso di validità di cui al precedente comma 1 del paragrafo 6.1;
- d) indirizzo mail al quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di ALiSEO (vedi articolo 29);
- e) documentazione reddituale (vedi articolo 11);
- f) codice IBAN del conto corrente bancario o postale acceso in Italia e intestato o cointestato allo studente che ha richiesto il beneficio;
- g) numero di crediti/annualità acquisiti e registrati dall’Università/Istituzione AFAM al 10/08/2020 e la media aritmetica dei voti. Tale requisito è richiesto solo agli studenti iscritti ad anni successivi al primo (vedi articolo 9);
- h) certificazione, in corso di validità, attestante l’invalidità pari o superiore al 66%, per gli studenti che richiedono “Integrazione disabili con percentuale di invalidità pari o superiore al 66% “ (vedi articolo 13).

2. Gli studenti di cui ai precedenti paragrafi 6.1 e 6.2 del presente articolo, una volta effettuato l’accesso tramite il “Login”, devono:

- a) compilare la domanda on-line in tutti i campi, allegando le certificazioni/attestazioni richieste;
- b) verificare la correttezza dei dati inseriti;
- c) inoltrare la domanda;
- d) verificare l’avvenuto inoltro della domanda tramite la ricezione della e-mail che attesta il numero di protocollo della domanda;
- e) stampare o salvare la ricevuta della domanda.
- f) Lo studente che ha dimenticato la password, o la voglia modificare, deve cliccare su “Hai dimenticato la password”.

3. Nel corso della registrazione on-line viene richiesto allo studente di inserire un indirizzo e-mail. Si raccomanda che tale indirizzo sia attribuibile direttamente allo studente e non ad altri soggetti e che sia direttamente gestito dallo studente stesso, in quanto ogni comunicazione di ALiSEO verrà effettuata tramite tale indirizzo e-mail. Lo studente deve essere consapevole che la mancata lettura delle comunicazioni da parte di ALiSEO non costituisce motivazione accettabile per eventuale contestazione. Ogni variazione dell’indirizzo e-mail dovrà essere tempestivamente comunicata dallo studente tramite l’apposita procedura disponibile nella pagina personale dello studente “Sportello Studente” (vedi articolo 29 del presente Bando).

4. La domanda è da ritenersi correttamente trasmessa se lo studente è in possesso della ricevuta della domanda di benefici attestante il numero di protocollo della domanda stessa. Tale ricevuta non comporta l’idoneità al beneficio: l’esito della richiesta sarà disponibile con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e successivamente delle graduatorie definitive.

5. Lo studente è tenuto a controllare la correttezza dei file allegati. Si ricorda che il documento deve essere scansionato nella sua interezza e leggibile in ogni sua parte. Vengono accettati i formati PDF, JPEG, PNG o GIF e ciascuno non deve superare la dimensione massima di 5 MByte. Se lo studente allega un file danneggiato e quindi illeggibile, non è considerato valido ai fini del concorso.

6. I codici di accesso per presentare domanda di benefici sono strettamente personali e pertanto la domanda deve essere compilata esclusivamente dallo studente richiedente il beneficio che assume la piena responsabilità di quanto dichiarato.

6.4 Modifiche dei dati inseriti nella domanda di benefici

1. Lo studente può effettuare modifiche dei dati inseriti nella domanda on-line:

entro il termine di scadenza della domanda di benefici:

- g) lo studente che non ha terminato di compilare la domanda di benefici e pertanto non ha effettuato l’inoltro della domanda on-line può rientrare nella procedura tramite il pulsante Login. Per completare e inoltrare la domanda lo studente deve attenersi a quanto specificato al paragrafo 6.3 del presente articolo;

- h) lo studente che, dopo aver effettuato la trasmissione della domanda on-line, vuole modificare i dati dichiarati e/o gli eventuali file allegati, può rientrare nella domanda, e terminate le modifiche inoltrare nuovamente la domanda secondo quanto previsto al paragrafo 6.3 del presente articolo.

dopo il termine di scadenza della domanda di benefici:

- a) lo studente può effettuare le modifiche relative alla situazione anagrafica e variare il codice Iban, effettuando l'accesso tramite il pulsante "Login" alla videata "Sportello Studente";
- b) qualsiasi altro evento verificatosi successivamente alla domanda di benefici deve essere comunicato tempestivamente ad ALiSEO all'indirizzo mail borsestudio@aliseo.liguria.it che verificherà il mantenimento dei requisiti o adotterà l'eventuale provvedimento di revoca dei benefici. In caso contrario ALiSEO si riserva la possibilità di disporre provvedimenti in relazione all'omissione della comunicazione.

6.5 Studente Extra UE senza visto

1. Allo studente Extra UE che non si trova in Italia entro i termini di scadenza dei benefici, a causa dei ritardi nel rilascio del visto da parte delle Autorità competenti, al momento di presentazione della domanda, viene richiesto solamente l'upload del passaporto e della documentazione consolare di cui all'articolo 11.2. Lo studente, al momento del suo arrivo in Italia deve inserire nella sezione "Sportello Studente" il proprio codice Iban del conto corrente bancario o postale acceso in Italia ed effettuare quanto previsto al paragrafo 6.1.

Articolo 7 - Scadenze per la presentazione della domanda on-line per l'attribuzione di benefici

1. Le domande di benefici (borsa di studio e posto alloggio) devono essere presentate dagli studenti iscritti o che intendano iscriversi all'Università e alle Istituzioni AFAM:

Tabella n. 1

TERMINI PRESENTAZIONE BENEFICI – UNIVERSITA'		
Iscrizione studente	Beneficio richiesto	Periodo presentazione domande
<ul style="list-style-type: none"> • Anni successivi al primo • Primi anni (triennale, magistrale a ciclo unico, magistrale II livello) • Dottorati e scuole di specializzazione 	Borsa di studio e posto alloggio	dal 13/7/2020 al 31/8/2020

Tabella n. 2

TERMINI PRESENTAZIONE BENEFICI - ISTITUZIONI AFAM		
Iscrizione studente	Tipologia richiesta	Periodo presentazione domande
<ul style="list-style-type: none"> • Anni successivi al primo • Primi anni (di I e II livello) 	Borsa di studio e posto alloggio	dal 13/7/2020 al 31/8/2020

2. I termini di presentazione della domanda on-line di benefici sopra indicati sono perentori. Oltre tali termini non sarà possibile presentare domanda anche se la mancata presentazione sia dovuta a cause di forza maggiore o da fatto di terzi (es. problemi di connessione internet o al terminale in uso).

I termini suddetti devono essere rispettati da tutti gli studenti, compresi coloro che potranno iscriversi all'Università per l'a.a. 2020/2021 soltanto dopo le date indicate, ovvero dopo aver superato test o prove di ammissione o dopo aver conseguito la laurea di primo livello.

Possono richiedere i benefici di cui al presente Bando oltre la scadenza del 31/8/2020, contattando il Servizio Benefici Economici, gli studenti che:

- a) hanno superato test di ammissione nazionali e sono stati assegnati sulla graduatoria nazionale all'Università di Genova. La domanda deve essere inoltrata entro i termini di iscrizione all'Università stabiliti dall'Ateneo stesso;
- b) entro il 30 ottobre 2020 si iscrivono all'Università o alle Istituzioni AFAM a seguito di trasferimento da altro Ateneo italiano o altra Istituzione AFAM italiana e hanno richiesto i benefici all'Ente per il diritto allo Studio Universitario competente. Tali studenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. ALiSEO autorizza la richiesta previa ricezione di copia della domanda di benefici dall'Ente per il diritto allo Studio Universitario dell'Ateneo o dell'Istituzione AFAM di provenienza.

3. Lo studente può richiedere informazioni e assistenza nella compilazione della domanda on-line, al numero **840.84.80.38** dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e il martedì e il mercoledì anche dalle 14,30 alle 16,30 nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 agosto 2020. Il costo della chiamata è di €0,10 Iva esclusa, per scatto alla risposta

Articolo 8 - Studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi di studio (I e II livello) - Requisito di merito

1. Gli studenti che intendono iscriversi per la prima volta ad un primo anno di corso (fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 5) per richiedere i benefici devono essere in possesso dei requisiti economici di cui all'articolo 11 del presente Bando. Al momento di presentazione della domanda on-line non viene richiesto il requisito di merito. Tale requisito, se lo studente risulta vincitore di borsa di studio, è da conseguire nel corso dell'anno accademico come meglio specificato al successivo comma.

2. Gli studenti che risulteranno vincitori della borsa di studio devono conseguire nel corso dell'a.a. 2020/2021 n. 20 crediti ottenuti e registrati dall'Università o dalle Istituzioni AFAM, entro le date sotto indicate per poter ricevere l'erogazione della borsa di studio. A tali studenti viene corrisposto:

- a) l'ammontare totale della quota monetaria se ottenuti entro il 10 agosto 2021;
- b) metà dell'ammontare totale della quota monetaria se ottenuti entro il 30 novembre 2021.

3. Agli studenti inseriti nelle graduatorie alloggi che risultano anche assegnatari di posto alloggio, viene richiesto il pagamento di un corrispettivo mensile, pari a quanto indicato nella Tabella n. 9 all'articolo 17 del presente Bando. A seguito del raggiungimento dei 20 crediti (entro massimo il 30 novembre 2021) viene loro restituito quanto già corrisposto per l'alloggio.

4. Agli studenti, vincitori di borsa di studio, che non abbiano conseguito almeno 20 crediti entro il 30 novembre 2021 vengono revocati i benefici.

5. Il Direttore Generale di ALiSEO, in casi eccezionali, su istanza motivata e debitamente documentata, può differire, a suo insindacabile giudizio, di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.

6. Gli studenti disabili, vincitori di borsa, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono tenuti a raggiungere il requisito di merito al fine di ottenere l'erogazione della quota monetaria della borsa di studio. Pertanto, a tali studenti, la borsa di studio viene erogata in unica soluzione entro dicembre 2020.

Articolo 9 - Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio - Requisito di merito

9.1 Studenti iscritti a corsi nuovo ordinamento

1. Gli studenti che si iscrivono per l'a.a. 2020/2021 ai corsi di laurea sotto indicati devono aver acquisito, alla data del **10 agosto 2020**, i seguenti requisiti minimi:

Tabella n. 3

STUDENTI ISCRITTI PER L'A.A. 2020/2021 A SEGUENTI CORSI DI LAUREA			
<i>Crediti minimi necessari per ottenere i benefici</i>			
<i>(da conseguire entro e non oltre la data del 10 agosto 2020)</i>			
Laurea triennale di 1° livello	Laurea magistrale di 2° livello	Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)	Laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)

Per 2° anno: 25 crediti Prima iscrizione 2019/2020 Per 3° anno: 80 crediti Prima iscrizione 2018/2019 Per ultimo semestre: 135 crediti Prima iscrizione 2017/2018	Per 2° anno: 30 crediti Prima iscrizione 2019/2020 Per ultimo semestre: 80 crediti Prima iscrizione 2018/2019	Per 2° anno: 25 crediti Prima iscrizione 2019/2020 Per 3° anno: 80 crediti Prima iscrizione 2018/2019 Per 4° anno: 135 crediti Prima iscrizione 2017/2018 Per 5° anno: 190 crediti Prima iscrizione 2016/2017 Per ultimo semestre: 245 crediti Prima iscrizione 2015/2016	Per 2° anno: 25 crediti Prima iscrizione 2019/2020 Per 3° anno: 80 crediti Prima iscrizione 2018/2019 Per 4° anno: 135 crediti Prima iscrizione 2017/2018 Per 5° anno: 190 crediti Prima iscrizione 2016/2017 Per 6° anno: 245 crediti Prima iscrizione 2015/2016 Per ultimo semestre: 300 crediti Prima iscrizione 2014/2015
--	--	--	--

N..B. Nel computo del numero dei crediti si considerano esclusivamente quelli registrati nella certificazione esami rilasciata dall'Università o dalle Istituzioni AFAM, con l'indicazione della loro acquisizione entro la data del 10 agosto 2020.

Tabella n. 4

**STUDENTI DISABILI CON INVALIDITA' PARI O SUPERIORE AL 66%
ISCRITTI PER L'A.A. 2020/2021 AI SEGUENTI CORSI DI LAUREA**

*Crediti minimi necessari per ottenere i benefici
(da conseguire entro e non oltre la data del 10 agosto 2020)*

Laurea triennale di 1° livello	Laurea magistrale di 2° livello	Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)	Laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)
Per 2° anno: 15 crediti Prima iscrizione 2019/2020 Per 3° anno: 48 crediti Prima iscrizione 2018/2019 4° anno: 81 crediti Prima iscrizione 2017/2018 ultimo semestre: 114 crediti Prima iscrizione 2016/2017	2° anno: 18 crediti Prima iscrizione 2019/2020 3° anno: 48 crediti Prima iscrizione 2018/2019 ultimo semestre: 81 crediti Prima iscrizione 2017/2018	2° anno: 15 crediti Prima iscrizione 2019/2020 3° anno: 48 crediti Prima iscrizione 2018/2019 4° anno: 81 crediti Prima iscrizione 2017/2018 5° anno: 114 crediti Prima iscrizione 2016/2017 6° anno: 147 crediti Prima iscrizione 2015/2016 ultimo semestre: 180 crediti Prima iscrizione 2014/2015	2° anno: 15 crediti Prima iscrizione 2019/2020 3° anno: 48 crediti Prima iscrizione 2018/2019 4° anno: 81 crediti Prima iscrizione 2017/2018 5° anno: 114 crediti Prima iscrizione 2016/2017 6° anno: 147 crediti Prima iscrizione 2015/2016 7° anno: 180 crediti Prima iscrizione 2014/2015 ultimo semestre: 213 crediti Prima iscrizione 2013/2014

N.B. Nel computo del numero dei crediti si considerano esclusivamente quelli registrati nella certificazione esami rilasciata dall'Università o dalle Istituzioni AFAM, con l'indicazione della loro acquisizione entro la data del 10 agosto 2020.

2. Si precisa che, per tutti i corsi di laurea, i crediti si intendono acquisiti e quindi validi ai fini del requisito di merito se inseriti nella carriera dello studente e registrati nella certificazione esami con data uguale o antecedente al 10/8/2020 rilasciata dall'Università o dalle Istituzioni AFAM, con l'indicazione della loro acquisizione entro e non oltre la data suddetta.

Nella somma dei crediti non possono essere conteggiati:

- i crediti derivanti da debiti formativi;
- i crediti di moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale;
- i crediti di singoli insegnamenti non riconosciuti;
- i crediti in sovrannumero cioè quelli non utili al conseguimento del titolo.

3. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie, afferenti alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche possono indicare anticipatamente nella domanda di benefici i crediti derivanti da tirocini tecnico-pratici, che saranno considerati con riserva in attesa della registrazione da parte dell'Università entro il 30 ottobre 2020. Qualora la registrazione avvenisse successivamente a tale data i suddetti crediti non saranno considerati validi e pertanto la posizione dello studente sarà riconsiderata. Gli studenti sono quindi tenuti a comunicare per iscritto entro il 6/11/2020 al Servizio Benefici Economici l'eventuale mancato superamento dell'esame di tirocinio entro il 30 ottobre 2020.

4. Gli studenti che hanno conseguito crediti durante il periodo di mobilità internazionale possono indicare anticipatamente nella domanda di benefici i relativi crediti che saranno considerati con riserva in attesa della registrazione da parte dell'Università o delle Istituzioni AFAM. Gli esami sostenuti in mobilità internazionale dovranno essere registrati nella certificazione esami, rilasciata dall'Università e dalle Istituzioni AFAM, con l'indicazione della loro acquisizione entro e non oltre la data del 10 agosto 2020. Qualora la registrazione avvenisse successivamente a tale data i suddetti crediti non saranno considerati validi e pertanto la posizione dello studente sarà riconsiderata.

5. Qualsiasi variazione successiva alla scadenza di inoltro della domanda di benefici relativa al requisito di merito deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Benefici Economici di ALiSEO, all'indirizzo mail borsestudio@aliseo.liguria.it, che verificherà il mantenimento del requisito.

6. In caso di eventi eccezionali, che non abbiano consentito agli studenti di conseguire il numero di crediti necessari per richiedere i benefici anche con l'eventuale utilizzo dei crediti bonus di cui al successivo paragrafo 9.1.1 del presente Bando, il Direttore Generale di ALiSEO, su istanza motivata e debitamente documentata, da presentarsi al momento della domanda di partecipazione al concorso, può differire, a suo insindacabile giudizio, di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti (10/11/2020). Tale richiesta non può essere effettuata dagli studenti che intendono utilizzare il *bonus Covid -19* di cui al successivo paragrafo 9.1.2.

9.1.1 Crediti bonus

1. Lo studente che entro il 10/8/2020 non abbia conseguito il numero minimo di crediti di cui alle Tabelle n. 3 e n. 4, potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus.

2. I crediti bonus vengono maturati a partire dall'anno convenzionale di prima iscrizione ai corsi di laurea triennale di primo livello, magistrale a ciclo unico e magistrale di secondo livello secondo le seguenti progressioni:

- 5 crediti bonus per richiedere i benefici per un secondo anno;
- 12 crediti bonus per richiedere i benefici per un terzo anno;
- 15 crediti bonus per richiedere i benefici per gli anni successivi al terzo.

3. Specifiche del bonus:

- a) il valore del bonus accresce solamente se non lo si utilizza, fino ad un massimo di 15 crediti bonus;
- b) i singoli bonus però non sono cumulabili tra loro;
- c) il bonus utilizzato totalmente dallo studente determina la perdita del diritto a utilizzare altri punti di bonus per tutto il resto della sua carriera universitaria;
- d) la quota di bonus residua potrà essere utilizzata negli anni successivi;
- e) il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale può essere utilizzato nel corso di laurea magistrale di secondo livello (massimo 15 crediti). Non verranno maturati nuovi punti di bonus nella laurea magistrale;
- f) i bonus utilizzati per raggiungere i crediti minimi per l'anno accademico di richiesta dei benefici non possono essere conteggiati dallo studente nei crediti conseguiti per ottenere il merito nell'anno accademico successivo.

4. Il bonus va richiesto dallo studente in fase di compilazione della domanda on-line nella sezione "Condizioni di merito". Il bonus, se ancora disponibile, sarà assegnato d'ufficio. Il Servizio Benefici Economici si riserva comunque di effettuare successivi accertamenti in merito alla disponibilità residua del bonus.

5. Lo studente proveniente da altra Università italiana o da altre Istituzioni AFAM che richiede l'utilizzo del bonus, deve indicare nella domanda on-line il nome dell'Università di provenienza. Il Servizio Benefici Economici verifica d'ufficio i bonus autocertificati dallo studente.

6. Non possono utilizzare i crediti bonus:

- a) gli studenti iscritti a corsi di laurea vecchio ordinamento;
- b) gli studenti iscritti ai primi anni di I e II livello per raggiungere il requisito di merito di cui all'art. 8 comma 2 (20 cfu);
- c) gli studenti iscritti a un primo anno del corso di laurea magistrale per il raggiungimento di 135 crediti che danno il diritto alla conferma di posto alloggio.

9.1.2 Bonus Covid -19

In ottemperanza alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 18 giugno 2020, ALiSEO ha introdotto per l'a.a. 2020/2021 la possibilità di utilizzo del **bonus Covid -19**.

1. Lo studente che entro il 10/8/2020 non abbia conseguito il numero minimo di crediti di cui alle Tabelle n. 3 e n. 4, anche con l'eventuale utilizzo dei crediti bonus di cui al precedente paragrafo 9.1.1, potrà utilizzare in aggiunta i crediti **bonus Covid -19** nella seguente misura:

- massimo 5 crediti bonus per lo studente iscritto all'Università;
- massimo 10 crediti per lo studente iscritto alle Istituzioni AFAM.

2. Il **bonus Covid -19** va richiesto dallo studente in fase di compilazione della domanda on-line nella sezione "Condizioni di merito".

3. Allo studente che utilizzerà i crediti **bonus Covid -19**, sulla base delle risorse finanziarie disponibili verrà erogato, se beneficiario, almeno l'80% dell'importo corrispondente al valore della borsa di studio assegnata (importo netto).

4. Gli studenti che utilizzeranno il **bonus Covid -19** saranno collocati in una apposita graduatoria borse di studio che verrà pubblicata, in base all'iscrizione dello studente, secondo le tempistiche previste all'art. 23.

Gli studenti "fuori sede" che utilizzano **bonus Covid -19** saranno collocati, nelle rispettive graduatorie alloggi, in posizione successiva rispetto agli studenti che non ne hanno fatto richiesta.

5. La richiesta dei crediti **bonus Covid -19** non è compatibile con la richiesta di cui al comma 6 del precedente paragrafo 9.1 (differimento termini per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti).

9.2 studenti iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento presso i Conservatori di musica

1. Per gli studenti iscritti ai corsi superiori del vecchio ordinamento presso i Conservatori di musica per il conseguimento del diploma, per le Scuole e per gli anni indicati nella sotto riportata Tabella n. 5 il requisito di merito è il seguente:

aver superato la prova finale o l'esame di promozione inerente all'anno precedente entro il 24 ottobre 2020.

Per il primo anno delle Scuole di Jazz, Clavicembalo e Musica elettronica l'importo totale della borsa di studio viene attribuito se si supera la prova finale del primo anno entro il 10 agosto 2021. Viene erogata solo metà dell'importo se lo studente supera la prova finale entro il 21 ottobre 2021.

Tabella n. 5

CORSI SUPERIORI DEL VECCHIO ORDINAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA CONSERVATORI DI MUSICA	
"NICCOLO' PAGANINI" DI GENOVA E "GIACOMO PUCCINI" DI LA SPEZIA	
Scuola di	Iscrizione agli anni
Arpa	8° - 9°
Canto	4° - 5°
Chitarra	9° - 10°
Clarinetto	6° - 7°
Composizione	8° - 9° - 10°
Contrabbasso	6° - 7°
Corno	5° - 6°
Fagotto	6° - 7°
Flauto	6° - 7°
Fisarmonica	9° - 10°
Oboe	6° - 7°
Organo e composizione organistica	9° - 10°
Pianoforte principale	9° - 10°
Sassofono	6° - 7°
Strumenti a percussione	6° - 7° - 8°
Tromba e trombone	5° - 6°
Viola	9° - 10°
Violino	9° - 10°
Violoncello	9° - 10°
Jazz	I-II - III
Clavicembalo	I-II - III
Musica elettronica	I-II - III- IV

9.3 Settimo semestre + primo anno di laurea magistrale - requisiti di accesso e di merito

1. La domanda per il “settimo semestre + primo anno di laurea magistrale” consente agli studenti, in possesso di 135 cfu sostenuti e registrati dall’Università alla data del 10/08/2020 (o 114 cfu per gli studenti disabili), di presentare la richiesta di benefici per i due differenti livelli di studio in un unico momento.

Possano presentare questo tipo di domanda esclusivamente gli studenti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) si sono immatricolati nel 2017/2018 (o 2016/2017 per gli studenti disabili) ad un corso di laurea triennale presso l’Università;
- b) si laureano dal 1° settembre 2020;
- c) devono essere iscritti per l’a.a. 2020/2021 ad un 1° anno di laurea magistrale o al 4° anno di laurea triennale entro l’ 11/11/2020.

Gli studenti che non soddisfino congiuntamente quanto riportato alle precedenti lettere a), b) e c) devono verificare il possesso dei requisiti per la richiesta come “ultimo semestre” di laurea di cui al paragrafo 9.4 o come “primo anno di laurea magistrale” di cui all’ articolo 8 del presente Bando.

Lo studente già laureato (corso di laurea triennale di primo livello) al momento di presentazione della domanda di benefici o che si laurea entro il 31/8/2020, deve presentare domanda di benefici come primo anno di laurea magistrale.

2. Le scadenze per la presentazione della domanda di “settimo semestre + primo anno di laurea magistrale” sono quelle indicate per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

3. La richiesta di benefici per il “settimo semestre + primo anno di laurea magistrale” deve essere presentata utilizzando l’apposita opzione presente all’interno della domanda on-line alla sezione “cosa studi”. Lo studente compila consecutivamente prima i campi relativi al settimo semestre del corso di laurea triennale e a seguire quelli relativi al primo anno di laurea magistrale.

4. I requisiti di merito per l’ottenimento/mantenimento dei benefici in caso di domanda “settimo semestre + primo anno di laurea magistrale” sono i seguenti:

- per il settimo semestre sono richiesti all’atto di presentazione della domanda i requisiti indicati alle Tabelle n. 3 e n. 4 del precedente paragrafo 9.1 del presente Bando;
- per il primo anno di laurea magistrale devono essere conseguiti nel corso dell’anno accademico secondo quanto indicato al precedente articolo 8 del presente Bando.

5. Agli studenti che risulteranno vincitori della borsa di studio sarà corrisposta come prima rata il 25% degli importi netti della borsa di cui alla Tabella n. 8 dell’articolo 17 del presente Bando, comprese eventuali integrazioni, entro il 31/12/2020.

La seconda rata verrà erogata con le seguenti modalità:

- Studente iscritto ad un primo anno di laurea magistrale per l’a.a. 2020/2021:
 - a) al conseguimento di 20 crediti acquisiti entro il 10/08/2021 – 75% degli importi di cui alla Tabella n. 8 dell’articolo 17 del presente Bando, comprese eventuali integrazioni;
 - b) al conseguimento di 20 crediti acquisiti entro il 30/11/2021 – 25% degli importi di cui alla Tabella n. 8 dell’articolo 17 del presente Bando, comprese eventuali integrazioni;
- Studente iscritto ad un settimo semestre (4° anno di laurea triennale) per l’a.a. 2020/2021:
25% degli importi netti di cui alla Tabella n. 8 dell’articolo 17 del presente Bando, comprese eventuali integrazioni.;

Agli studenti di cui al precedente comma 5 lett. b), vincitori di borsa di studio, che non conseguono almeno 20 crediti entro il 30 novembre 2021, sono revocati i benefici.

6. Agli studenti inseriti nelle graduatorie alloggi, e risultati assegnatari di posto alloggio, è richiesto il pagamento di un corrispettivo mensile pari a quanto indicato in Tabella n. 9 di cui all’articolo 17 del presente Bando a decorrere dal mese successivo al conseguimento della laurea triennale fino al raggiungimento dei 20 crediti per ottenere la borsa di studio come primo anno di laurea magistrale. Al raggiungimento dei suddetti crediti sarà loro restituito quanto già corrisposto per l’alloggio.

7. Gli studenti vincitori della borsa di studio per il “settimo semestre + primo anno di laurea magistrale” che:

- a) non dovessero iscriversi al 1° anno di laurea magistrale per l’a.a. 2020/2021 entro l’8 aprile 2021, saranno considerati a tutti gli effetti vincitori di borsa di studio per l’ultimo semestre;
- b) risultino iscritti ad un primo anno di laurea magistrale per l’a.a. 2020/2021, nell’anno accademico 2021/2022 potranno concorrere soltanto come iscritti al secondo anno di laurea magistrale di secondo livello.

9.4 Ultimo semestre - requisiti di accesso e di merito

1. La domanda per l' "ultimo semestre" è riservata agli studenti in possesso dei requisiti di cui alle Tabelle n. 3 e n. 4 dell'articolo 9 (merito richiesto per "ultimo semestre") e che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) iscritti per l'a.a. 2020/2021 all'ultimo semestre di corsi di laurea triennale di primo livello, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale di secondo livello;
- b) studenti che non risultino laureati entro il 31 agosto 2020.

2. Le scadenze per la presentazione della domanda di "ultimo semestre" sono quelle indicate per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di cui al precedente articolo 7 del presente Bando.

3. Gli studenti vincitori di borsa "ultimo semestre" hanno diritto:

- al 50% degli importi di cui alla Tabella n. 8 dell'articolo 17 del presente Bando, comprese eventuali integrazioni;
- a un pasto giornaliero gratuito presso i Centri di Ristorazione a decorrere dalle graduatorie definitive e fino al 31/03/2021;
- al posto alloggio gratuito, se assegnatari dello stesso, a decorrere dalla pubblicazione delle graduatorie e fino al 31/3/2021.

Resta inteso che dal 01/04/2021 lo studente vincitore di borsa semestrale è tenuto al pagamento dei pasti alla tariffa di "Fascia" (vedi Disposizioni per la Ristorazione) e dell'affitto mensile di €160,00 fino al conseguimento della laurea.

Articolo 10 - Studenti iscritti a corsi di dottorato e scuole di specializzazione - Requisiti di accesso e di merito

1. Il requisito di merito richiesto agli studenti iscritti ai corsi di dottorato attivati ai sensi del decreto legislativo n. 210/98, art. 4 e alle scuole di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo n. 17/8/1999 n. 368 (primi anni e anni successivi) è l'iscrizione e l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall'anno di prima iscrizione.

Articolo 11- Requisiti economici

Le informazioni riportate al presente articolo NON si devono in alcun modo ritenere sostitutive alla normativa vigente di compilazione dell'ISEE Universitario (DPCM 159/2013 e ss.mm.ii.).

11.1 ISEE Universitario

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ss.mm.ii in materia di ISEE e integrate sulla base degli ulteriori criteri di selezione in attuazione dell'art. 5 del d.P.C.M. 9 aprile 2001 e degli artt. 7 e 8 del decreto legislativo n. 68/2012.

Per la richiesta dei benefici lo studente deve obbligatoriamente essere in possesso dell'attestazione ISEE per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito indicato come **ISEE Universitario**), rilasciato da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) oppure, se in possesso del PIN dispositivo, deve collegarsi al sito INPS. Al fine di ottenere il rilascio dell'ISEE Universitario è indispensabile la compilazione del quadro C "Prestazioni Universitarie" della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito denominata DSU) ai sensi dell'art. 8 del d.P.C.M. 159/2013.

Saranno considerate valide, ai fini della partecipazione al concorso per l'attribuzione di benefici per l'a.a. 2020/2021, le attestazioni ISEE Universitario 2020 intestate allo studente che richiede i benefici di cui al presente Bando e richieste a **partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 agosto 2020**, relative ai redditi conseguiti nell'anno di imposta 2018 ed al patrimonio posseduto al 31/12/2018.

In ottemperanza alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 18 giugno 2020, per l'accesso ai benefici, lo studente, qualora soddisfi le condizioni previste dalla vigente normativa, può richiedere l'attestazione **ISEE corrente** rilasciata dal Caaf dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2020, che non deve superare i parametri indicati nella successiva Tabella n. 6.

2. L'ISEE Universitario del nucleo familiare dello studente richiedente i benefici previsti dal presente Bando non deve superare € 23.626,00 e l'Indicatore della Situazione patrimoniale Equivalente Universitaria (di seguito denominato ISPE Universitario) non deve superare € 51.361,00. Il valore dell'ISPE Universitario si calcola dividendo l'Indicatore della situazione Patrimoniale (di seguito indicato come ISP) per la scala di equivalenza (SE) indicata nell'ISEE Universitario. I valori degli indicatori economici sopra indicati e riportati nella seguente Tabella n. 6 sono determinati rispettando i valori massimi stabiliti dal decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2020 n. 65.

REQUISITO ECONOMICO	
Reddito	Patrimonio
ISEE Universitario ≤ €23.626,00	ISPE Universitario ≤ €51.361,00

3. Per la determinazione dell'ISEE Universitario devono essere inclusi i redditi fiscalmente dichiarati o assimilati percepiti nell'anno di imposta 2018 di tutti i componenti del nucleo familiare dello studente, nonché ogni altra componente reddituale esente da imposta, compresa la borsa di studio e tutti i contributi ALiSEO percepiti nell'anno d'imposta 2018 (ad eccezione degli interventi a sostegno degli studenti diversamente abili e dei rimborsi della tassa regionale), collaborazioni a tempo parziale presso ALiSEO, l'Università o altri Enti, redditi da lavoro dipendente prestati all'estero esclusivamente tassati nello stato estero, assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli, trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (non già inclusi nel reddito complessivo).

Ai sensi delle Sentenze del Consiglio di Stato n. 838, 841 e 842 del 29 febbraio 2016, si specifica che gli importi derivanti dall'Indennità di invalidità non sono da considerarsi redditi e pertanto non devono essere inclusi nella DSU.

Qualora lo studente, durante la compilazione della domanda on-line, nell'apposita casella della sezione "dati economici" abbia indicato un importo di borsa di studio erogato da ALiSEO nell'anno di imposta 2018, l'importo verrà detratto d'ufficio dall'ISEE dichiarato. Lo studente sarà inserito in graduatoria con gli indicatori ISEE e ISPE ricalcolati al netto dell'importo di borsa di studio inserito.

4. Per la determinazione dell'ISPE Universitario devono essere indicati la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutti i componenti del nucleo familiare dello studente alla data del 31/12/2018.

5. Per la determinazione del nucleo familiare convenzionale dello studente, da dichiarare nella DSU, si fa riferimento alla normativa vigente relativa all'ISEE.

6. Si ricorda che il rilascio dell'ISEE Universitario non è immediato. Sulla base delle informazioni contenute nella DSU e di altre informazioni rilevate dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate l'attestazione ISEE verrà rilasciata entro dieci giorni lavorativi. ALiSEO non è in alcun modo responsabile della mancata trasmissione da parte dell'INPS dei dati contenuti nella DSU e/o elaborazione dell'ISEE Universitario per la richiesta dei benefici.

7. Gli studenti che devono obbligatoriamente, pena esclusione dal concorso, effettuare l' up-load della documentazione consolare di cui al successivo paragrafo 11.2 sono:

- gli studenti che hanno cittadinanza Extra-UE e la cui famiglia, o una parte di essa, risieda all'estero;
- gli studenti che hanno cittadinanza UE e la cui famiglia, o una parte di essa, risieda all'estero;
- gli studenti che hanno cittadinanza italiana la cui famiglia, o una parte di essa, risieda all'estero ma non iscritta all'AIRE.

Gli altri studenti, invece, possono rivolgersi ad un qualsiasi CAAF italiano.

11.2 Requisiti economici studenti (UE e EXTRA-UE) non residenti in Italia

1. Per la richiesta dei benefici di cui al presente Bando, gli studenti UE e Extra UE con nucleo familiare non residente in Italia devono, pena l'esclusione dal concorso, effettuare l'up-load della **documentazione consolare** che consiste in certificati o dichiarazioni in originale attestanti:

- a) composizione del nucleo familiare dello studente (nome, cognome e data di nascita di genitori, fratelli/sorelle e altri soggetti che abitino nella casa dello studente). In caso di morte di uno dei genitori sui documenti deve risultare la data di decesso o una ulteriore dichiarazione che attesti l'evento; in caso di separazione o divorzio dei genitori deve essere allegato un documento che attesti tale condizione;
- b) redditi prodotti all'estero nell'anno 2018 o, se impossibilitati a reperire la documentazione relativa a tale anno, nel 2019. I redditi devono essere riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare. Non sono ammesse indicazioni di redditi riferite a periodi compresi tra due anni differenti (es. reddito percepito tra agosto 2018 e settembre 2019), ad eccezione per i Paesi in cui l'anno fiscale non sia compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Nel caso in cui un componente del nucleo familiare non eserciti attività lavorativa dovrà risultare la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione o la documentazione relativa alla pensione con riferimento all'anno intero o 12 mesi;
- c) presenza o assenza di patrimoni mobiliari (depositi, conti correnti), riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare dello studente, alla data del 31/12/2018;
- d) presenza o assenza di patrimoni immobiliari, riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare dello studente, alla data del 31/12/2018. In caso di proprietà il certificato deve contenere la specifica dei metri quadri per ogni abitazione posseduta;
- e) l'eventuale canone di locazione relativo all'abitazione di residenza del nucleo familiare dello studente.

2. La documentazione consolare elencata al precedente comma 1 del presente paragrafo, deve essere:

- a) rilasciata dalle Autorità competenti del Paese ove redditi e patrimoni sono stati prodotti;
- b) tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane (Ambasciata o Consolato generale) competenti nel paese d'origine dello studente. Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961 la legalizzazione può avvenire tramite il rilascio di apostille.

3. Gli studenti che arrivano in Italia con la documentazione in lingua originale, non tradotta e non legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane competenti nel paese d'origine dello studente stesso o gli studenti che vivono in Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la documentazione tradotta e legalizzata dovranno:

- far vidimare e tradurre i documenti dall’Ambasciata o dal Consolato generale in Italia o farsi rilasciare, sulla base di tali documenti, dichiarazione consolare contenente quanto riportato ai punti a), b), c) , d) e) di cui al comma 1 del presente paragrafo;
- farla legalizzare dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33, comma 4, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Nel caso in cui sui documenti non venga indicato l’anno di riferimento dei redditi, gli stessi vengono considerati prodotti:

- nel 2019 in caso di documentazione rilasciata nel 2020
- nel 2018 in caso di documentazione rilasciata nel 2019

Non verranno accettati documenti reddituali rilasciati nel 2018 se non nel caso venga specificato che si riferiscono all’anno 2018.

I documenti relativi alla composizione del nucleo familiare e ai patrimoni devono essere rilasciati obbligatoriamente nel 2020.

Lo studente che produca la documentazione richiesta, ma questa non sia riferita agli anni sopra indicati (2018 o 2019) verrà escluso dalle graduatorie provvisorie e potrà sanare la sua posizione entro la scadenza prevista al paragrafo 11.5 comma 2, pena l’esclusione in via definitiva dal concorso.

5. Non viene accettata qualsiasi forma di dichiarazione sostitutiva, autocertificazione, affidavit, dichiarazione giurata.

6. Gli studenti stranieri in possesso di doppia cittadinanza possono presentare domanda di benefici scegliendo una delle due cittadinanze, nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana, prevale quest’ultima.

11.2.1 Studenti extra UE senza visto

1. Lo studente Extra UE che vuole richiedere i benefici ALiSEO per il primo anno di corso di laurea, ma che non riesce ad ottenere il visto per arrivare in Italia entro la scadenza per la presentazione della domanda di benefici a causa di ritardi nel rilascio del visto da parte delle Autorità competenti, può comunque inoltrare domanda di benefici dall’estero entro i termini stabiliti all’ articolo 7 del presente Bando.

Lo studente, una volta effettuata la procedura di pre-immatricolazione, tramite il Settore Accoglienza Stranieri dell’Università, entra in possesso del numero di matricola indispensabile per inoltrare la domanda on line di benefici dall’estero. Nella domanda di benefici viene richiesto allo studente l’upload del passaporto e dei documenti consolari di cui al precedente paragrafo 11.2 del presente Bando e non l’inserimento del codice IBAN. Lo studente, al momento del suo arrivo in Italia, deve inserire nella sezione “Sportello Studente” il proprio codice IBAN del conto corrente bancario o postale acceso in Italia ed effettuare l’up load del certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

11.2.2 Studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo

1. Gli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo di cui al decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 6 maggio 2020 n. 62, (vedi Tabella n. 7 sotto riportata) devono presentare, in alternativa alla documentazione di cui al precedente paragrafo 11.2, una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Tale attestazione, ai fini della quantificazione dell’importo degli indicatori ISEE Universitario e ISPE Universitario, è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori a €0,00.

Tabella n. 7

PAESI PARTICOLARMENTE POVERI E IN VIA DI SVILUPPO	
Afghanistan	Mauritania
Angola	Mozambique
Bangladesh	Myanmar
Benin	Nepal
Bhutan	Niger
Burkina Faso	Rwanda
Burundi	Sao Tome and Principe
Cambogia	Senegal
Central African Republic	Sierra Leone
Chad	Solomon Islands
Comoros	Somalia
Congo Democratic Republic	South Sudan
Djibouti	Sudan
Eritrea	Tanzania
Ethiopia	Timor-Leste
Gambia	Togo
Guinea	Tuvalu

Guinea Bissau Haiti Kiribati Korea, Dem. Rep. Lao People's Democratic Republic Lesotho Liberia Madagascar Malawi Mali	Uganda Vanuatu Yemen Zambia Zimbabwe
--	--

11.2.3 Studenti apolidi e in regime di protezione internazionale

1. Lo studente apolide deve effettuare l'upload, in alternativa alla documentazione di cui al precedente paragrafo 11.2, della copia del permesso di soggiorno che attesti lo "status di apolide", se non è ancora in possesso del permesso di soggiorno, copia autenticata della sentenza che dichiara la condizione di apolide.

2. Lo studente sottoposto a regime di protezione internazionale deve effettuare l'upload, in alternativa alla documentazione di cui al precedente paragrafo 11.2, della copia del permesso di soggiorno con l'indicazione di "rifugiato politico" (asilo politico) "protezione sussidiaria" o "motivi umanitari"; se non è ancora in possesso del permesso di soggiorno, lo studente può presentare l'attestato nominativo rilasciato dalla Questura o il provvedimento rilasciato dalla Commissione territoriale competente nel quale viene riconosciuto lo status di protezione internazionale.

3. Ai fini della valutazione economica per gli studenti apolidi e in regime di protezione internazionale, si terrà conto solo dei redditi e dei patrimoni prodotti in Italia. Se lo studente e l'eventuale nucleo familiare non possiede redditi in Italia, la quantificazione dell'importo degli indicatori ISEE Universitario e ISPE Universitario è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori ad €0,00.

4. Qualora vengano previsti altri status oltre a quelli sopra citati verranno presi in considerazione ai fini della valutazione del reddito.

11.3 Nucleo familiare indipendente

11.3.1 Studente indipendente

1. Per richiedere i benefici del presente Bando, lo studente costituisce nucleo familiare indipendente da quello della famiglia di origine in presenza di entrambi i seguenti requisiti:

- residenza anagrafica** esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- presenza di un'adeguata **capacità di reddito** percepito negli anni d'imposta 2018 e 2019, non inferiore ad € **6.500,00** per ciascun anno. Tale importo comprende qualsiasi reddito fiscalmente dichiarato o assimilato percepito negli anni d'imposta 2018 e 2019.

In tutti i casi in cui lo studente, pur non vivendo più nella famiglia d'origine non possedeva i requisiti sopra indicati per essere considerato studente indipendente deve obbligatoriamente far riferimento ai componenti del nucleo familiare d'origine e alle loro condizioni economiche e patrimoniali.

11.3.2 Studente coniugato

1. Lo studente coniugato, qualora non soddisfi le condizioni per essere considerato "indipendente", deve sommare al proprio reddito quello del coniuge (per ciascun anno di imposta 2018 e 2019).

- Qualora raggiunga l'importo minimo di €6.500,00 (per ciascun anno di imposta 2018 e 2019) la DSU farà quindi riferimento al solo nucleo che lo studente ha costituito con il proprio coniuge, escludendo la famiglia di origine.
- Qualora il reddito percepito dallo studente coniugato e dal proprio coniuge non raggiunga il limite minimo richiesto di €6.500,00 (per ciascun anno di imposta 2018 e 2019), lo studente deve far riferimento alla famiglia di origine escludendo quindi il coniuge ed eventuali figli.

11.3.3 Studente separato o divorziato

1. Lo studente separato o divorziato anche se con figli, qualora non soddisfi le condizioni per essere considerato "indipendente" deve obbligatoriamente far riferimento alla famiglia di origine.

11.3.4 Casi con nucleo familiare composto dal solo studente

1. Lo studente non in possesso dei requisiti per essere considerato "indipendente" può comunque presentare l'ISEE Universitario, relativo unicamente alla propria condizione economica, solamente se è **orfano di entrambi i genitori** oppure se si trova in **convivenza anagrafica** ai sensi dell'art. 5 DPR 223/89.

Le categorie previste per la convivenza anagrafica sono:

- appartenente ad un ordine religioso;
- appartenente ad una comunità di accoglienza;
- sottoposto a regime di detenzione;
- militari.

Nel caso lo studente che si trova in condizione di “convivenza anagrafica” sia coniugato, per l’elaborazione dell’ISEE Universitario deve far riferimento al nucleo familiare che ha costituito con il proprio coniuge e di eventuali figli.

ALiSEO si riserva di richiedere allo studente idonea documentazione che attesti le condizioni di cui al presente paragrafo 11.3.

11.4 Requisiti economici per gli studenti iscritti a corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione

1. Gli studenti che richiedono i benefici per i corsi di dottorato di ricerca e per le scuole di specializzazione di cui al precedente articolo 2 del presente Bando, devono attenersi a quanto disposto all’ articolo 11 del presente Bando.

Per tali studenti il nucleo familiare è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dall’eventuale coniuge, dai figli anche maggiorenni.

Si precisa che l’ISEE nucleo ristretto può essere richiesto anche dagli studenti il cui nucleo familiare anagrafico risulti composto dalla propria famiglia di origine. In questo caso è necessario fare esplicita richiesta al CAAF in sede di compilazione di DSU compilando il quadro A “nucleo familiare ristretto”.

11.5 Inserimento dei dati economici nella domanda on line

1. Lo studente, per compilare la domanda di benefici ALiSEO, deve essere in possesso di un **ISEE Universitario 2020** a lui intestato, riferito ai redditi conseguiti nell’anno di imposta 2018 ed al patrimonio posseduto al 31/12/2018 e richiesto a **partire dal 1° gennaio 2020 fino al 31 agosto 2020**.

Lo studente che entro la scadenza di presentazione della domanda non fosse ancora in possesso dell’ISEE Universitario, per partecipare al concorso di cui al presente Bando, deve essere in possesso almeno della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della DSU al CAAF.

Nella domanda on-line allo studente viene richiesta obbligatoriamente l’autorizzazione nei confronti di ALiSEO a prelevare dalla banca dati INPS i parametri relativi all’ultima attestazione ISEEU 2020 a lui intestata (riferita ai redditi 2018 e patrimonio al 31/12/2018) e richiesta entro il 31/08/2020.

Qualora non risulti presente alcuna attestazione ISEE Universitario 2020 nella banca dati INPS richiesta entro il 31/08/2020, lo studente sarà escluso **in via DEFINITIVA** dal concorso.

Lo studente che risulta in condizione di “Idoneo Sospeso” nelle graduatorie provvisorie a causa di difformità riscontrate nell’attestazione ISEE Universitario, potrà sanare la propria situazione **pena l’esclusione in via DEFINITIVA** dal concorso entro il:

- 11/11/2020 se studente iscritto all’Università;
- 07/01/2021 se studente iscritto alle Istituzioni AFAM;
- 05/02/2021 se studente iscritto a corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione.

2. Lo studente di cui al paragrafo 11.2 deve effettuare l’upload della documentazione consolare e deve inserire nella domanda on-line, nella Sezione “Requisito Economico” – alla voce “Esclusivamente in paesi diversi dall’Italia”, i dati reddituali richiesti.

Il Servizio si riserva di effettuare possibili controlli sulla documentazione consolare inserita nella domanda on-line dallo studente e di richiedere eventuale documentazione integrativa.

Lo studente deve obbligatoriamente presentare al Servizio Benefici Economici la documentazione richiesta **pena l’esclusione in via DEFINITIVA** dal concorso entro il:

- 11/11/2020 se studente iscritto all’Università;
- 07/01/2021 se studente iscritto alle Istituzioni AFAM;
- 05/02/2021 se studente iscritto a corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione.

Lo studente che, al momento di emissione della graduatoria provvisoria, non avesse ancora presentato la documentazione integrativa richiesta, verrà dichiarato in posizione di “Idoneo Sospeso”.

3. Lo studente in possesso di redditi in Italia e all’estero, per compilare la domanda di benefici ALiSEO, è tenuto a selezionare nella domanda on-line alla sezione “Requisito Economico”, la voce: “Sia in Italia che in paesi diversi dall’Italia”, inserendo quanto richiesto e con le stesse modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Articolo 12 - Integrazioni alla borsa di studio

1. Gli importi della borsa di studio di cui all'articolo 17 del presente Bando possono essere integrati per gli studenti:
 - a) **Disabili**, con invalidità pari o superiore al 66% , secondo quanto determinato dall' articolo 13 del presente Bando.
 - b) Ammessi dall'Università a partecipare al **programma comunitario di mobilità internazionale “Erasmus + – Key Action 1 learning mobility of individuals”** per l'anno accademico 2020/2021, secondo quanto determinato dall'articolo 14 del presente Bando.
 - c) La cui **situazione economica** sia **peggiorata** rispetto alla dichiarazione presentata al momento della richiesta di benefici. In tal caso lo studente può presentare idonea documentazione per ottenere un'eventuale revisione della fascia reddituale di appartenenza (Tabella n. 8).
 - d) Che conseguono il titolo di laurea entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici (**premio di laurea**). Tali studenti dovranno presentare al Servizio Benefici Economici il modulo “Integrazione borsa per laureati” scaricabile dal sito istituzionale di ALiSEO debitamente compilato entro 30 giorni dalla seduta di laurea per beneficiare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, di una integrazione della borsa pari alla metà dell'importo monetario ottenuto nell'ultimo anno di corso. Tale integrazione non è prevista per gli studenti che hanno conseguito un titolo di studio relativo a corsi di laurea vecchio ordinamento attivati prima dell'attuazione del D.M. 509/1999. Si specifica che gli studenti che conseguono il titolo di laurea entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici in riferimento all'a.a. 2019/2020, ma hanno presentato domanda di benefici per l'a.a. 2020/2021 per “ultimo semestre” o per “settimo semestre + primo anno di laurea magistrale” non possono richiedere l' integrazione borsa di studio (premio di laurea).
 - e) **Con figlio minore** nato a partire dal 1° gennaio 2014, che siano dichiarati assegnatari di posto alloggio e richiedano di continuare a vivere insieme al proprio figlio, al di fuori delle residenze ALiSEO. A tali studenti è attribuita un'integrazione in denaro alla borsa di studio, pari alla quota del Servizio Abitativo di cui alla Tabella n. 8 maggiorata dell'importo di €1.500,00. Per lo studente utilmente collocato nella graduatoria “ultimo semestre” l'integrazione sarà pari a €750,00. Qualora lo studente sia convivente con l'altro genitore del minore, anch'esso beneficiario di borsa di studio e assegnatario di posto alloggio, l'integrazione di cui al presente comma viene erogata solamente ad un genitore. Tali studenti, al fine di poter richiedere tale beneficio, in sede di presentazione della domanda di benefici, devono barrare la casella “*Integrazione borsa studenti con figli minori a carico (beneficio subordinato all'assegnazione dell'alloggio)*” (vedi art. 10 comma 10). L'importo relativo all'integrazione di cui alla presente lettera verrà erogato secondo le tempistiche previste per l'erogazione della borsa di studio per gli studenti iscritti:
 - ai primi anni in relazione a quanto disposto all'articolo 24.2;
 - ad anni successivi, entro il 30 giugno 2021;
 - ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione entro il 31/3/2021.

Articolo 13 - Integrazione borsa di studio e agevolazione benefici per gli studenti disabili

1. Al fine della richiesta dell'integrazione alla borsa di studio di cui al presente articolo vengono considerati disabili gli studenti con invalidità pari o superiore al 66%. Tali studenti, al fine di poter usufruire dei benefici elencati al successivo comma 2, in sede di presentazione della domanda ad ALiSEO, devono barrare la casella “*Integrazione disabili con percentuale di invalidità pari o superiore al 66%*”.
2. Tali studenti usufruiscono dei seguenti benefici/agevolazioni, in parte già citati nei precedenti articoli di cui al presente Bando:
 - a) l'integrazione dell'importo di €1.500,00 sulla quota monetaria della borsa di studio. Per lo studente utilmente collocato nella graduatoria “ultimo semestre” l'integrazione sarà pari a €750,00;
 - b) la concessione dei benefici, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, è garantita per un periodo di tempo, calcolato dall'anno convenzionale di prima iscrizione, aumentato di semestri aggiuntivi rispetto agli studenti non disabili, come riportato al precedente articolo 3.3 del presente Bando;
 - c) la priorità di assegnazione nelle graduatorie borsa di studio e posto alloggio rispetto agli studenti non disabili;
 - d) la richiesta, per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, di un requisito di merito agevolato (vedi Tabella n. 4);
 - e) l'erogazione della borsa di studio, comprensiva dell'integrazione disabili, in un'unica soluzione, entro il 31/12/2020, per gli studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi senza la richiesta del requisito di merito di cui al precedente articolo 8 comma 6 del presente Bando;
 - f) la fruizione a titolo gratuito di due pasti giornalieri presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO;
 - g) la facoltà di scelta per lo studente assegnatario di posto alloggio, tra l'assegnazione dell'alloggio e l'integrazione in denaro alla borsa di studio, pari alla quota del Servizio Abitativo di cui alla Tabella n. 8, se ritenuto più confacente alle proprie esigenze (vedi art. 22).
3. ALiSEO richiede agli studenti di cui al comma 1 del presente articolo la certificazione attestante l'invalidità rilasciata dagli organismi pubblici competenti italiani. Qualora lo studente non risulti in possesso di tale certificazione, ALiSEO effettua la revoca dell'integrazione di cui al presente articolo. A seguito della revoca della suddetta integrazione, ALiSEO provvede anche alla revoca dei benefici qualora lo studente si trovi nelle seguenti condizioni:

- iscritto ad anni successivi al primo che non sia in possesso dei requisiti di merito previsti per gli studenti non disabili di cui alla Tabella n. 3;
- iscritto ai primi anni di tutti i corsi che non sia in possesso del requisito di merito previsto al precedente articolo 8 comma 2 del presente Bando.

4. L'importo relativo all'integrazione disabili per studenti iscritti ad anni successivi al primo viene erogato in due rate secondo le tempistiche relative all'erogazione della borsa di studio.

Articolo 14 - Integrazione borsa di studio per mobilità internazionale programma "Erasmus + – Key Action 1 Learning mobility of individuals"

1. Possono richiedere l'integrazione alla borsa di studio a titolo di mobilità internazionale programma "Erasmus + – Key Action 1 Learning mobility of individuals" unicamente gli studenti che risultino vincitori nella relativa graduatoria redatta dall'Università e dalle Istituzioni AFAM.

Tali studenti, in sede di presentazione della domanda di benefici, devono barrare la casella "*Integrazione per mobilità internazionale Erasmus Key Action 1 Learning mobility of Individuals*", autocertificare il Paese di destinazione e il periodo di permanenza all'estero quantificato in mesi.

Gli studenti iscritti ai primi anni del corso di laurea magistrale di secondo livello, per poter richiedere l'integrazione di cui al presente articolo, devono dichiarare di essere in possesso, al 10/08/2020, di almeno 135 crediti (conseguiti nella laurea triennale).

2. L'integrazione di cui al comma precedente:

- a) non può essere concessa agli studenti iscritti ai primi anni di laurea triennale di primo livello;
- b) può essere concessa una sola volta per ogni livello di studio;
- c) può essere concessa per un numero di mesi trascorsi all'estero uguale o maggiore a tre mesi (90 gg) e non superiore a 12 mesi (360 gg).

3. L'importo dell'integrazione della borsa di studio relativo al programma comunitario di mobilità "Erasmus + – Key Action 1 Learning mobility of individuals" attribuito da ALiSEO è pari a €670,00 mensili.

Tale contributo è:

- aggiuntivo rispetto al contributo comunitario previsto e al contributo relativo al premio per risultati erogati dall'Università;
- incompatibile con i contributi integrativi dell'Università per la mobilità.

ALiSEO inoltre prevede un rimborso complessivo delle spese di viaggio pari a €250,00.

4. Gli studenti aventi diritto all'integrazione della borsa di studio relativa al programma comunitario di mobilità "Erasmus + – Key Action 1 Learning mobility of individuals" saranno individuati in base ad una graduatoria definita secondo i criteri di determinazione delle graduatorie alloggi e nei limiti dello stanziamento di bilancio.

5. Al fine di ricevere l'importo monetario di cui al comma 3 del presente articolo, lo studente deve superare, nel periodo di studio all'estero, almeno un esame che dovrà essere riconosciuto dall'Università o dalle Istituzioni AFAM in termini di crediti o annualità nell'ambito del proprio corso di studi in Italia.

6. Per l'erogazione dell'importo dell'integrazione della borsa di studio relativa al programma comunitario di mobilità "Erasmus + – Key Action 1 Learning mobility of individuals" valgono le seguenti disposizioni:

- a) La prima rata, corrispondente a metà dell'importo monetario calcolato in base al numero di mesi autocertificato dallo studente in sede di presentazione della domanda, sarà erogata contestualmente:
 - alla prima rata della borsa di studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo;
 - al pagamento della borsa di studio, dopo il conseguimento del merito previsto all'articolo 8 del presente Bando, per gli studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale di secondo livello.
- b) La rata conclusiva verrà corrisposta soltanto al termine del periodo di studio e successivamente alla trasmissione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, da parte dell'Università e delle Istituzioni AFAM, al Servizio Benefici Economici, della certificazione rilasciata dall'Università straniera attestante il:
 - periodo di permanenza all'estero;
 - superamento di almeno un esame sostenuto all'estero.

Trascorso il termine sopra indicato (31/12/2021), lo studente per il quale non sia pervenuta la documentazione suddetta perderà il diritto all'integrazione e dovrà restituire la prima rata se già erogata.

ALiSEO effettuerà il calcolo dell'importo della rata conclusiva in base al numero di giorni effettivamente trascorsi all'estero desunti dalla certificazione rilasciata dall'Università attestante il periodo di permanenza all'estero rapportato a 360 giorni (anno commerciale).

Il calcolo è il seguente: $\frac{670,00 \text{ (importo mensile)} \times \text{n. dei giorni effettivi all'estero}}{30 \text{ (gg del mese)}}$

Se il calcolo effettuato sul numero di giorni effettivamente trascorsi all'estero, dovesse determinare un importo inferiore a quanto già percepito dallo studente a titolo di prima rata, lo studente stesso sarà tenuto a restituire la somma per la quale non ha maturato il diritto.

L'importo dell'integrazione alla borsa di studio di cui al presente articolo, per gli studenti collocati nella graduatoria "ultimo semestre", è pari al 50% rispetto agli importi di cui al precedente comma 3.

7. Lo studente che si reca all'estero per i motivi di cui al presente articolo deve obbligatoriamente e tempestivamente segnalarlo ai Servizi Ristorazione (che provvede a sospendere la validità della tessera ai fini della ristorazione, come indicato nelle Disposizioni per la Ristorazione) e Abitativo (se studente alloggiato) utilizzando l'apposito modulo presente sul sito istituzionale di ALiSEO alla sezione Diritto allo Studio.

8. Gli studenti in Erasmus nell'anno accademico 2020/2021 non hanno diritto a eventuali rimborsi per la mancata fruizione dei servizi (ristorazione e alloggio) in quanto l'importo dell'integrazione "Mobilità" comprende i rimborsi per la mancata fruizione dei suddetti servizi a cui avrebbero diritto.

9. Gli studenti non vincitori nella graduatoria redatta dall'Università relativa al programma "Erasmus + – Key Action 1 Learning mobility of individuals" sono esclusi nella graduatoria integrazione Mobilità internazionale di ALiSEO.

ALiSEO effettua la revoca dell'integrazione alla borsa di studio "Erasmus + – Key Action 1 Learning mobility of individuals" agli studenti non in possesso dei requisiti di cui al presente articolo e agli studenti per i quali non sia pervenuta al Servizio Benefici Economici, da parte dell'Università e dell'Istituzioni AFAM la certificazione di cui al precedente comma 6 lett. b) entro il 31 dicembre 2021.

Articolo 15 - Criteri per l'assegnazione delle borse di studio

1. Le borse di studio, fino alla concorrenza della disponibilità del bilancio, sono assegnate prioritariamente agli studenti disabili con invalidità pari o superiore al 66%, nonché, nella misura di n. 40 borse di studio, agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e ai corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo n. 210/98, art. 4.

2. Le risorse disponibili dopo tale assegnazione sono utilizzate per l'assegnazione delle borse di studio per gli iscritti ad anni successivi al primo, fino alla concorrenza della disponibilità di bilancio.

3. In caso di ulteriori disponibilità di risorse, si procede, fino alla concorrenza della disponibilità di bilancio, all'assegnazione delle borse di studio agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico o magistrale di secondo livello.

4. In caso di ulteriori disponibilità, si procede all'assegnazione agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale di primo livello di borse di studio in servizi (posto alloggio e servizio ristorazione).

5. Le risorse eventualmente residue dopo tale assegnazione sono utilizzate per assegnare le quote monetarie della borsa di studio agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale di primo livello, secondo l'ordine delle graduatorie.

Articolo 16 - Criteri per la formulazione delle graduatorie delle borse di studio

1. Per gli **studenti iscritti all'Università** sono formulate sei graduatorie relative rispettivamente a:
 - a) studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale di primo livello appartenenti all'Unione Europea in base all'ordine crescente dell'ISEE Universitario/ISEE corrente;
 - b) studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale non appartenenti all'Unione Europea in base all'ordine crescente dell'ISEE Universitario/ISEE corrente;
 - c) studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale di secondo livello appartenenti all'Unione Europea in base all'ordine crescente dell'ISEE Universitario/ISEE corrente;
 - d) studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale di secondo livello non appartenenti all'Unione Europea in base all'ordine crescente dell'ISEE Universitario/ISEE corrente;
 - e) studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi del nuovo ordinamento: l'attribuzione delle borse avverrà sulla base di graduatorie di merito in relazione al numero dei crediti superati al 10 agosto 2020 rapportati ai crediti o annualità richiesti in riferimento all'anno convenzionale di prima immatricolazione così come indicato al precedente articolo 9 del presente Bando;
 - f) studenti che hanno presentato domanda di benefici come "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale" in base al numero dei crediti superati al 10 agosto 2020 rapportati ai crediti richiesti in riferimento all'anno convenzionale di prima immatricolazione così come indicato al precedente articolo 9 del presente Bando.

A parità di situazione:

- a) nelle prime quattro graduatorie (lettere a), b), c), d) precede il più giovane d'età;
- b) nella quinta e sesta graduatoria (lettere e), f) si applicano i seguenti criteri di priorità:
 - lo studente che non utilizza il bonus;
 - lo studente che utilizza il bonus in misura inferiore;
 - lo studente con la votazione media più elevata;
 - lo studente con lo status di vincitore borsa di studio ALiSEO per l'a.a. 2019/2020;
 - lo studente con l'ISEE Universitario/ISEE corrente più basso.

2. Per gli **studenti iscritti alle Istituzioni AFAM** sono redatte graduatorie per ciascuna Istituzione AFAM, ordinate secondo le seguenti modalità:

- studenti iscritti al primo anno dei corsi di primo e secondo livello appartenenti all'Unione Europea, la graduatoria sarà ordinata in base all'ordine crescente dell' ISEE Universitario/ISEE corrente;
- studenti iscritti al primo anno dei corsi di primo e secondo livello non appartenenti all'Unione Europea, la graduatoria sarà ordinata in base all'ordine crescente dell' ISEE Universitario/ISEE corrente;
- studenti iscritti ad anni successivi al primo, l'attribuzione delle borse avverrà con graduatorie di merito redatte sulla base del numero dei crediti conseguiti al 10 agosto 2020 rapportati ai crediti minimi richiesti dal presente Bando.

A parità di situazione:

- nelle prime due graduatorie (lettere a), b) precede il più giovane d'età;
- nella terza graduatoria (lettera c) si applicano i seguenti criteri di priorità:
 - lo studente con la votazione media più elevata;
 - lo studente con l'ISEE Universitario/ISEE corrente più basso.

Per gli studenti iscritti al vecchio ordinamento la graduatoria è redatta in base all'ordine crescente dell'ISEE Universitario/ISEE corrente, a parità di situazione precede lo studente con la votazione più elevata.

3. Per **studenti** iscritti alle scuole **di specializzazione o ai corsi di dottorato di ricerca** la graduatoria è formulata in base all'ordine crescente dell'ISEE Universitario/ISEE corrente in cui precedono gli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

A parità di situazione economica precede lo studente con lo status di vincitore di borsa di studio ALiSEO per l'anno accademico 2019/2020.

Articolo 17 - Importi della borsa di studio e servizi connessi

17.1 Importi

1. L'importo lordo della borsa di studio varia in base all'ISEE Universitario e alla tipologia di studente "In Sede", "Pendolare", "Fuori Sede" (art. 4 del presente Bando).

La borsa di studio consiste nell'erogazione di una quota monetaria in denaro al netto del valore annuale attribuito al servizio ristorazione (€ 832,00) e al servizio alloggio (€ 2.068,00). I valori della borsa di studio sono determinati rispettando i valori minimi stabiliti dal decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 6 maggio 2020, n. 63.

Si ricorda che la borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla legge 13 agosto 1984 n. 476 e dalla circolare n. 109/E del 6 aprile del Ministero delle Finanze.

2. Nella Tabella n. 8 sotto riportata sono indicati gli importi relativi alla borsa di studio ed i servizi ad essa connessi:

Tabella n. 8

VALORE DELLA BORSA DI STUDIO			
Fascia di appartenenza in base all'ISEE Universitario	Fascia 1A da €0 a € 13.336,00	Fascia 1B da €13.336,01 a € 16.667,00	Fascia 1C da €16.667,01 a € 23.626,00
Studenti "in sede"	€ 1.982,00 Importo netto borsa di studio + 1 pasto gratuito giornaliero	€ 1.485,00 Importo netto borsa di studio + 1 pasto gratuito giornaliero	€ 989,00 Importo netto borsa di studio + 1 pasto gratuito giornaliero
Studenti "Pendolari"	€ 2.899,00 Importo lordo borsa di studio	€ 2.402,00 Importo lordo borsa di studio	€ 1.906,00 Importo lordo borsa di studio
	€ 832,00 Importo trattenuto per il servizio ristorazione	€ 832,00 Importo trattenuto per il servizio ristorazione	€ 832,00 Importo trattenuto per il servizio ristorazione

	€2.067,00 Importo netto borsa di studio	€1.570,00 Importo netto borsa di studio	€1.074,00 Importo netto borsa di studio
Studenti “fuori sede” richiedenti posto alloggio ALiSEO	€ 5.258,00 Importo lordo borsa di studio	€ 4.717,00 Importo lordo borsa di studio	€ 4.155,00 Importo lordo borsa di studio
	€ 832,00 Importo trattenuto per il servizio ristorazione	€ 832,00 Importo trattenuto per il servizio ristorazione	€ 832,00 Importo trattenuto per il servizio ristorazione
	€ 2.068,00 Importo trattenuto per il servizio alloggio	€ 2.068,00 Importo trattenuto per il servizio alloggio	€ 2.068,00 Importo trattenuto per il servizio alloggio
	€2.358,00 Importo netto borsa di studio	€1.817,00 Importo netto borsa di studio	€1.255,00 Importo netto borsa di studio

17.2 Erogazione borsa di studio e servizi

1. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo risultati vincitori nella graduatoria definitiva delle borse di studio hanno diritto:

- all'erogazione dell'importo netto della borsa di studio secondo le disposizioni e modalità previste all'articolo 24 del presente Bando;
- a usufruire giornalmente di un primo pasto gratuito e di un secondo alla tariffa di “Vincitore” (vedi Disposizioni per la Ristorazione), presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO, nei periodi di apertura a partire dal giorno successivo la pubblicazione delle graduatorie definitive e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive relative all'anno accademico 2021/2022;
- a usufruire, se studenti fuori sede e assegnatari, del posto alloggio a titolo gratuito nelle strutture abitative di ALiSEO. Per le modalità e le date di assegnazione del posto alloggio si rimanda agli articoli 19 e 20 del presente Bando.

2. Gli studenti risultati vincitori nella graduatoria definitiva delle borse di studio come “ultimo semestre” hanno diritto:

- all'erogazione del 50% dell'importo netto della borsa di studio indicato nella Tabella n. 8 secondo le disposizioni e modalità previste al precedente articolo 9.4 del presente Bando;
- a usufruire giornalmente di un primo pasto gratuito e di un secondo alla tariffa di “Vincitore” (vedi Disposizioni per la Ristorazione) presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO, nei periodi di apertura dal giorno successivo la pubblicazione delle graduatorie definitive fino al conseguimento della laurea o comunque fino al 31/03/2021;
- a usufruire, se studenti fuori sede e assegnatari, del posto alloggio a titolo gratuito fino al conseguimento della laurea o comunque fino al 31/03/2021. Si precisa che dal 01/04/2021 lo studente vincitore di borsa semestrale è tenuto al pagamento dei pasti alla tariffa di “Fascia” (vedere Disposizioni per la Ristorazione) e dell'affitto mensile di €160,00 fino al conseguimento della laurea.

3. Gli studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi di laurea risultati vincitori nella graduatoria definitiva delle borse di studio hanno diritto:

- all'erogazione dell'importo netto della borsa di studio secondo le disposizioni e modalità previste all'articolo 8 del presente Bando;
- a usufruire giornalmente di un primo pasto gratuito e di un secondo alla tariffa di “Vincitore” (vedi Disposizioni per la Ristorazione), presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO, nei periodi di apertura a partire dal giorno successivo la pubblicazione delle graduatorie definitive e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive relative all'anno accademico 2021/2022;
- ad usufruire, se studenti fuori sede e assegnatari, del posto alloggio, a fronte del pagamento di un corrispettivo mensile pari a quanto indicato nella sotto riportata Tabella n. 9;

PAGAMENTO MENSILE POSTO ALLOGGIO PRIMI ANNI RESIDENZE ALiSEO	<i>Tabella n. 9</i>
Camera singola Casa Studente – Appartamento singolo – Camera singola in appartamento	€120,00
Camera doppia Casa Studente – Camera doppia in appartamento	€110,00
Camera tripla in appartamento	€100,00

A seguito dell'eventuale raggiungimento dei 20 crediti (maturati al massimo entro il 30/11/2021) lo studente può usufruire gratuitamente del posto alloggio e gli viene restituito quanto già corrisposto.

4. Gli studenti risultati vincitori nella graduatoria definitiva delle borse di studio come “settimo semestre + primo anno di laurea magistrale” hanno diritto:

- all'erogazione dell'importo netto della borsa di studio secondo le disposizioni e modalità previste al precedente articolo 9.3 del presente Bando;
- a usufruire giornalmente di un primo pasto gratuito e di un secondo alla tariffa di “Vincitore” (vedi Disposizioni per la Ristorazione), presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO, nei periodi di apertura, dal giorno successivo la pubblicazione delle graduatorie definitive:
 - fino al 31/03/2021, per gli studenti iscritti all'ultimo semestre;
 - fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive relative all'anno accademico 2021/2022, per gli studenti iscritti a un primo anno di laurea magistrale;
- a usufruire del posto alloggio a titolo gratuito, se studenti fuori sede assegnatari di posto alloggio nelle relative graduatorie fino al conseguimento della laurea triennale o comunque fino al 31 marzo 2021; a pagamento come primi anni di laurea magistrale, alle tariffe previste dalla Tabella n. 9, dal mese successivo al conseguimento della laurea triennale o comunque dal 1° aprile 2021. All'eventuale raggiungimento dei 20 crediti (maturati al massimo entro il 30/11/2021) viene loro restituito quanto già corrisposto per l'alloggio.

5. Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione vincitori nella graduatoria definitiva delle borse di studio hanno diritto:

- all'erogazione dell'importo netto della borsa di studio secondo le disposizioni e modalità previste al successivo articolo 24.3 del presente Bando;
- a usufruire giornalmente di un primo pasto gratuito e di un secondo alla tariffa di “Vincitore” (vedi Disposizioni per la Ristorazione), presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO, nei periodi di apertura dal giorno successivo la pubblicazione delle graduatorie definitive fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive relative all'anno accademico 2021/2022;
- a usufruire del posto alloggio a titolo gratuito, se studenti fuori sede e assegnatari di posto alloggio nelle relative graduatorie.

Per le modalità e le date di assegnazione del posto alloggio, per tutti gli studenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, si rimanda agli articoli 19 e 20 del presente Bando.

17.3 Precisazioni su borsa di studio e servizi

1. Gli studenti vincitori di borsa di studio, che conseguono il titolo di studio nell'anno accademico 2020/2021, mantengono il diritto all'attribuzione della quota monetaria della borsa (annuale o semestrale) mentre decadono dai servizi (alloggio, contributo affitto e ristorazione), secondo quanto disciplinato dai rispettivi regolamenti/disposizioni. Tali studenti devono pertanto comunicare ad ALiSEO il conseguimento del titolo entro 10 giorni dalla seduta di laurea.

2. Gli studenti “fuori sede” vincitori di borsa di studio, ma non assegnatari di posto alloggio per indisponibilità di posti, percepiscono la borsa di studio incrementata dell'importo corrispondente al valore attribuito al servizio abitativo rapportato al periodo di indisponibilità del posto rispetto all'intero periodo di concessione, con i criteri previsti dall'articolo 22 del presente Bando.

3. Gli studenti risultati idonei nelle graduatorie provvisorie delle borse di studio a.a. 2020/2021 iscritti ai primi anni di tutti i corsi di laurea e ad anni successivi se non borsisti per l'a.a 2019/2020, hanno diritto ad usufruire giornalmente a tariffa di “Idoneo” (vedi Disposizioni per la Ristorazione) dei pasti presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO, nei periodi di apertura dal giorno successivo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

4. Gli studenti in condizione di “Sospeso” nelle graduatorie provvisorie delle borse di studio a.a. 2020/2021 usufruiscono del Servizio Ristorazione a tariffa “Fuori fascia” (vedi Disposizioni per la Ristorazione) e non possono essere alloggiati.

5. Gli studenti nelle graduatorie definitive delle borse di studio a.a. 2020/2021 in condizione di “Sospeso” usufruiscono del Servizio Ristorazione a tariffa di “Fuori Fascia” (vedi Disposizioni per la Ristorazione) ad eccezione degli studenti che hanno presentato domanda di benefici come primo anno di laurea magistrale - Il livello che risultano “Sospesi” per non iscrizione e usufruiscono del Servizio Ristorazione a tariffa di “Vincitore” (vedi Disposizioni per la Ristorazione).

6. Gli studenti risultati idonei non vincitori della borsa di studio nelle graduatorie definitive per esaurimento di fondi sono ammessi a fruire a titolo gratuito dei servizi connessi alla borsa di studio, con le seguenti modalità:

- ristorazione: fruizione giornaliera dei pasti a tariffa di “Idoneo” presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO, nei periodi di apertura dal giorno successivo la pubblicazione delle graduatorie definitive a.a. 2020/2021 fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive relative all'a.a. 2021/2022;

- servizio alloggio (solo se disponibile): il beneficio è concesso secondo le disposizioni previste all'articolo 18 del presente Bando.

7. Non è prevista alcuna forma di monetizzazione dei servizi, né è previsto alcun rimborso per la mancata consumazione dei pasti nei periodi di apertura o di chiusura del servizio ristorazione e/o per la mancata fruizione totale o parziale del servizio alloggio anche nei periodi di chiusura delle residenze universitarie, fatte salve le sotto elencate situazioni:

- a) per gli studenti che ottengono il diritto all'erogazione del contributo affitto di cui all'articolo 22 del presente Bando;
- b) per gli studenti disabili la cui mancata fruizione del servizio dipenda da quanto previsto al precedente articolo 13, comma 2 lett g) del presente Bando;
- c) per gli studenti con figlio minore, nato a partire dal 1° gennaio 2014, la cui mancata fruizione del servizio alloggio dipenda da quanto previsto al precedente articolo art. 12, comma 1 lett e) del presente Bando.

Articolo 18 - Servizio alloggio

1. Per concorrere alla concessione del posto alloggio, oltre al possesso dei requisiti generali, economici e di merito previsti dal presente Bando, è necessario essere studenti fuori sede.

2. ALiSEO mette a concorso nelle proprie sedi un numero complessivo di 586 posti alloggio disponibili nelle proprie strutture abitative di cui n. 574 a Genova e n. 12 a Savona .

L'Agenzia, uniformandosi alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché ai protocolli di sicurezza emanati a seguito dell'emergenza COVID, ha ridotto il numero dei posti letto garantendo a tutti gli studenti fruitori del servizio una camera singola.

3. I posti alloggio vengono assegnati ai vincitori di borsa di studio in possesso del previsto requisito di "studente fuori sede" che ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda on-line, tenendo conto delle disponibilità dei posti stessi.

4. Agli studenti di cui al presente articolo il posto alloggio viene assegnato a decorrere dalle date iniziali e per i periodi sotto indicati nella Tabella n. 10.

5. L'eventuale assegnazione potrà avere decorrenza successiva alle date indicate nella suddetta tabella fermi restando i termini ultimi stabiliti.

6. Qualora durante il periodo per il quale gli è stato assegnato il posto alloggio lo studente perda la qualità di studente fuori sede dovrà notificarlo immediatamente per iscritto ad ALiSEO, provvedendo altresì a rilasciare il posto stesso.

7. Nei periodi di chiusura delle residenze le strutture del servizio abitativo sono a disposizione di ALiSEO.

Tabella n. 10

STUDENTI UNIGE	PERIODO A TITOLO GRATUITO	PERIODO A PAGAMENTO	NOTE
ANNI SUCCESSIVI CONFERME ALLOGGIO	21/09/2020-28/07/2021		
ANNI SUCCESSIVI ULTIMI SEMESTRI CONFERME ALLOGGIO	21/09/2020 -31/03/2021	01/04/2021 - 28/07/2021 €160,00 mensili	gli studenti che si laureano nel mese di marzo e che sono ancora in alloggio al 1° aprile 2021 (in quanto entro i 20 giorni dal conseguimento della laurea concessi dalle Disposizioni sulle Residenze Studentesche) dovranno pagare la tariffa relativa alle disposizioni sui posti alloggio a pagamento tabella n. 11
ANNI SUCCESSIVI SETTIMO SEMESTRE E PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE CONFERME ALLOGGIO	dal 21/09/2020 fino al conseguimento della laurea triennale o comunque fino al 31/03/2021	dal mese successivo al conseguimento della laurea triennale o comunque dal 01/04/2021 al 28/07/2021 corrispondendo la tariffa mensile di cui all' art.17.2 gli studenti che non dovessero laurearsi entro il 31 marzo 2021 saranno considerati a tutti gli effetti vincitori di borsa di studio per l'ultimo semestre, secondo quanto specificato all'art. 9.4 corrispondendo la tariffa mensile di €160,00 a decorrere dal mese di aprile 2021	

PRIMO ANNO MAGISTRALE SECONDO LIVELLO CONFERME ALLOGGIO		21/09/2020 - 28/07/2021 secondo quanto previsto all'art. 17.2	
ANNI SUCCESSIVI NUOVI INGRESSI	05/10/2020- 28/07/2021		
ANNI SUCCESSIVI ULTIMI SEMESTRI NUOVI INGRESSI	05/10/2020 -31/03/2021	01/04/2021- 28/07/2021 corrispondendo la tariffa mensile di €160,00	gli studenti che si laureano nel mese di marzo e che sono ancora in alloggio al 1° aprile 2021 (in quanto entro i 20 giorni dal conseguimento della laurea concessi dalle Disposizioni sulle Residenze Studentesche), dovranno pagare la tariffa relativa alle disposizioni sui posti alloggio a pagamento tabella n. 11;
ANNI SUCCESSIVI SETTIMO SEMESTRE E PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE” NUOVI INGRESSI	dal 05/10/2020 e fino al conseguimento della laurea triennale o comunque fino al 31/03/2021	dal mese successivo al conseguimento della laurea triennale o comunque dal 01/04/2021 al 28/07/2021 corrispondendo la tariffa mensile di cui all'art. 17.2; gli studenti che non dovessero laurearsi entro il 31 marzo 2021, saranno considerati a tutti gli effetti vincitori di borsa di studio per l'ultimo semestre, secondo quanto specificato all'art. 9. 4, corrispondendo la tariffa mensile di €160,00 a decorrere dal mese di aprile 2021;	
PRIMO ANNO LAUREA TRIENNALE PRIMO LIVELLO		21/10/2020 - 28/07/2021 a pagamento, secondo quanto previsto all'art. 17.2	
PRIMO ANNO LAUREA MAGISTRALE SECONDO LIVELLO NUOVI INGRESSI		21/10/2020-28/07/2021 a pagamento, secondo quanto previsto all'art. 17.2	
STUDENTI AFAM	PERIODO A TITOLO GRATUITO	PERIODO A PAGAMENTO	NOTE
ANNI SUCCESSIVI CONFERME E NUOVI INGRESSI ALLOGGIO	dal 18/12/2020 per un anno		
PRIMO ANNO LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE		dal 18/12/2020 a pagamento, secondo quanto previsto all'art. 17.2;	
STUDENTI DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI	PERIODO A TITOLO GRATUITO	PERIODO A PAGAMENTO	NOTE
PRIMI ANNI E ANNI SUCCESSIVI	dal 01/02/2021 per un anno		

Articolo 19 - Criteri per il conferimento del posto alloggio

1. ALiSEO riserva:

- n. 8 posti presso le proprie Residenze agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca; tali posti sono assegnati in ordine crescente di ISEE, con priorità per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo;
- n. 5 posti presso le proprie Residenze agli studenti AFAM iscritti ad anni successivi al primo.

2. I restanti posti messi a concorso, fermo restando quanto previsto al successivo comma 10, saranno assegnati secondo i seguenti criteri di priorità:

a) agli studenti vincitori di borsa, iscritti ad anni successivi al primo, ivi compresi coloro che hanno presentato domanda come “settimo semestre e primo anno di laurea magistrale” a norma dell'art. 9.3, assegnatari di alloggio sulla base delle graduatorie del concorso 2019/2020 e che non vi abbiano rinunciato o che non siano stati revocati nel corso dell'anno, in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti, viene confermato il posto alloggio occupato;

b) agli studenti iscritti (o che intendano iscriversi) al 1° anno della laurea magistrale di II Livello, vincitori di borsa, assegnatari di alloggio sulla base delle graduatorie del concorso 2019/2020 e che non vi abbiano rinunciato o che non siano stati revocati nel corso dell'anno, in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti viene confermato il posto alloggio occupato, purché ne facciano specifica richiesta, con le seguenti modalità:

- chi concorre per il 1° anno della Laurea di secondo livello (magistrale), per aver diritto alla conferma, e di conseguenza per aver diritto all'assegnazione dell'alloggio a decorrere dal 21 settembre 2020, deve essere in possesso di diploma di laurea di primo livello, conseguita entro e non oltre il 30 agosto 2020, oppure essere in possesso di 135 crediti al 10 agosto 2020 (senza l'utilizzo del bonus) e deve presentare la domanda on-line di borsa di studio e posto alloggio dal 13 luglio 2020 al 31 agosto 2020.

c) i posti resi disponibili dopo le assegnazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, saranno attribuiti agli studenti non alloggiati nelle residenze nell'anno accademico 2019/2020 iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi (cittadini europei e non europei).

Le graduatorie saranno ordinate in base al punteggio decrescente ottenuto dalla seguente formula:

$$1000 X \frac{\text{Crediti (o annualità) studente} - \text{crediti (o annualità) min}}{\text{crediti (o annualità) max} - \text{crediti (o annualità) min}}$$

dove si intendono:

per crediti (o annualità): il numero di crediti (o di annualità) acquisiti entro il 10/8/2020;

per crediti (o annualità) min: il numero di crediti (o annualità) corrispondenti al minimo requisito di merito per l'accesso ai benefici in relazione all'anno di immatricolazione;

per crediti (o annualità) max: il numero di crediti (o annualità) massime potenzialmente sostenibili dallo studente fino all'anno di corso precedente a quello relativo all'iscrizione 2020/2021.

In caso di parità si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- lo studente che non utilizza il bonus;
- lo studente che utilizza il bonus in misura inferiore;
- lo studente con l'ISEE più basso.

d) Gli studenti che utilizzano *bonus Covid -19* di cui all'art. 9.1.2 saranno collocati, nelle rispettive graduatorie, in posizione successiva rispetto agli studenti che non ne hanno fatto richiesta.

3. I posti resi disponibili dopo le assegnazioni di cui al comma 2 saranno così attribuiti:

per il **70%** agli studenti cittadini dell'Unione Europea o cittadini extracomunitari con nucleo familiare che risiede e produce reddito in Italia, iscritti o che intendano iscriversi al primo anno di tutti i corsi;

per il **30%** agli studenti cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, con nucleo familiare residente all'estero, iscritti o che intendano iscriversi al primo anno di tutti i corsi.

4. Le graduatorie per gli studenti di cui al comma 3 sono formulate in ordine crescente di reddito.

In caso di parità precede il più giovane di età.

5. Eventuali posti resi disponibili dopo le assegnazioni ai sensi delle graduatorie precedenti sono ridistribuiti agli studenti idonei all'alloggio sulla base delle percentuali sopra indicate.

6. Chi perde il diritto alla borsa di studio o rinuncia alla stessa, anche per il mancato perfezionamento dell'iscrizione nell'anno accademico 2020/2021, perde il diritto all'alloggio ed è tenuto, per i mesi in cui ne ha già usufruito, al pagamento del valore del posto letto, a seconda della tipologia di alloggio assegnato, alle tariffe stabilite nella sottostante Tabella 11, detratto quanto eventualmente già versato:

<i>Tabella n. 11</i>	
Appartamento singolo	€250,00
Camera singola Casa Studente-Camera singola in appartamento	€250,00
Camera doppia Casa Studente-Camera doppia in appartamento	€200,00
Camera tripla in appartamento	€180,00

7. Analogamente, è tenuto a tale pagamento chi concorre per il 1° anno di ogni corso, qualora non raggiunga il requisito minimo per la concessione della borsa di studio (20 crediti, entro il 30 novembre 2021), e chi decade dalla borsa di studio.

8. Ai fini della formulazione delle graduatorie sono considerati "conferme alloggio" gli studenti vincitori di borsa, assegnatari di alloggio sulla base delle graduatorie del concorso 2019/2020, che non vi abbiano rinunciato nel corso dell'anno o che non siano stati revocati o dichiarati decaduti, in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti dal presente Bando e che abbiano presentato la relativa domanda.

9. Agli **studenti disabili** il posto alloggio è assegnato con priorità rispetto agli altri studenti. Ad essi è concessa, oltre a quanto previsto all'art. 13, facoltà di scelta tra l'assegnazione dell'alloggio e l'integrazione in denaro alla borsa di studio, pari alla quota del Servizio Abitativo di cui alla Tabella n. 8, se ritenuto più confacente alle proprie esigenze.

10. Allo **studente con figlio minore** nato a partire dal 1° gennaio 2014, che sia dichiarato assegnatario nella graduatoria posto alloggio e richiama di continuare a vivere insieme al proprio figlio, è disposta l'integrazione in denaro alla borsa di studio, pari alla quota del Servizio Abitativo di cui alla Tabella n. 8 maggiorata dell'importo di € 1.500,00. Per lo studente dichiarato assegnatario nella graduatoria "ultimo semestre" l'integrazione sarà pari a € 750,00 (vedi art. 12 comma 1 lett e).

Articolo 20 - Modalità di assegnazione del posto alloggio

1. Agli studenti assegnatari di posto alloggio presso le proprie residenze, ALiSEO trasmette richieste di manifestazione di interesse al posto alloggio inviate agli indirizzi di posta elettronica indicati sulla domanda on line.

Decorso il termine per l'invio delle manifestazioni d'interesse, non sarà più possibile da parte degli studenti interpellati procedere all'accettazione dell'alloggio, e tali studenti verranno considerati a tutti gli effetti rinunciari. A coloro che avranno manifestato interesse verrà inviata quindi una comunicazione con l'indicazione della residenza assegnata e la data di convocazione, a decorrere dalle seguenti date:

- **CONFERME** anni successivi, "ultimo semestre", "settimo semestre e primo anno di laurea magistrale" e 1° anno laurea specialistica/magistrale:
a decorrere dal 21 settembre 2020 con le modalità e presso le residenze indicate nella comunicazione inviata tramite posta elettronica.
- **NUOVI INGRESSI** anni successivi, "ultimo semestre" e "settimo semestre e primo anno di laurea magistrale":
a decorrere dal 5 ottobre 2020 con le modalità e presso le residenze indicate nella comunicazione inviata tramite posta elettronica.
- **NUOVI INGRESSI** primi anni di primo e secondo livello:
a decorrere dal 21 ottobre 2020 con le modalità e presso le residenze indicate nella comunicazione inviata tramite posta elettronica.

2. Nessuna comunicazione sarà inviata per posta o effettuata telefonicamente; la convocazione mediante posta elettronica o pubblicazione sul sito vale a tutti gli effetti come notifica.

Ogni comunicazione di ALiSEO verrà effettuata tramite l'indirizzo mail indicato dallo studente nella domanda on-line di benefici. Lo studente deve essere consapevole che la mancata lettura delle comunicazioni da parte di ALiSEO non costituisce motivazione accettabile di contestazione.

3. I posti alloggio presso le Residenze ALiSEO sono assegnati agli studenti ammessi, secondo la priorità delle singole graduatorie, tenendo conto della vicinanza tra il Dipartimento frequentato ed i posti alloggio disponibili.

Il criterio di vicinanza al Dipartimento sarà mediato, a giudizio dell'Amministrazione, dalla necessità di integrazione culturale- etnica delle comunità presenti nelle singole strutture.

4. Gli studenti che non si presenteranno, senza giustificato motivo, entro i termini indicati nella convocazione saranno considerati decaduti dal beneficio. Coloro che, per gravi e documentati motivi di salute o di famiglia, siano impossibilitati a presentarsi nella data indicata per l'ingresso devono presentare apposita richiesta scritta di posticipo, debitamente documentata, anche inviando una mail all'indirizzo alloggi@aliseo.liguria.it.

5. Al momento dell'assegnazione del posto alloggio nelle Residenze ALiSEO gli studenti, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, sono tenuti a:

- a) pagare un deposito cauzionale infruttifero di € 200,00 che verrà rimborsato al termine del periodo di assegnazione; per gli studenti assegnatari di posto alloggio come primi anni il rimborso avverrà solo al raggiungimento dei crediti necessari al pagamento della borsa di studio;
- b) effettuare il versamento in contanti dell'importo forfettario di € 10,00 quale rimborso di utenze (riscaldamento, acqua e luce);
- c) sottoscrivere un atto di accettazione dell'alloggio impegnandosi a rispettare le Disposizioni sulle Residenze Studentesche, scaricabili dal sito istituzionale di ALiSEO.

6. Perde il diritto al posto alloggio lo studente che perde il beneficio della borsa di studio o che rientra nei casi di revoca o decadenza previsti dalle Disposizioni sulle Residenze Studentesche.

Articolo 21 - Modalità di pagamento del posto alloggio

1. I pagamenti per posti alloggio presso le Residenze ALiSEO devono essere effettuati entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente bancario di Tesoreria ALiSEO presso la Banca CARIGE Ag. 6 di Genova n° 2814890 - cod. IBAN : IT71X061750140600002814890 – cod. BIC: CRGEITGG106. Ritardi non superiori al mese verranno sanzionati con l'applicazione della mora prevista dalle Disposizioni sulle Residenze Studentesche. Ritardi superiori al mese comportano la decadenza dal posto alloggio e l'avvio delle procedure legali per il recupero del credito.

Articolo 22 - Contributo affitto

1. Agli studenti vincitori di borsa di studio, non assegnatari di posto alloggio per indisponibilità di posti, sarà concessa la borsa di studio incrementata dell'importo corrispondente al valore attribuito al servizio abitativo rapportato al periodo di indisponibilità del posto alloggio.

2. La concessione di tale incremento, di cui alla Tabella n. 8, è subordinata alla presentazione al Servizio Abitativo di apposita domanda scaricabile dal sito www.aliseo.liguria.it alla sezione Diritto allo studio universitario nella quale gli interessati devono dichiarare di aver preso alloggio a pagamento, nei pressi della sede universitaria e allegare copia del contratto di locazione regolarmente registrato o del contratto stipulato con Enti o Istituti per i quali ALiSEO abbia verificato la sussistenza dei requisiti di qualità necessari e che siano ricompresi nell'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata al Servizio Abitativo entro il:

- 31/12/2020 per gli studenti iscritti all'Università;
- 29/01/2021 per gli studenti iscritti alle Istituzioni AFAM;
- 26/02/2021 per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazioni.

Si precisa che per gli studenti che frequentano il corso di laurea magistrale Interateneo in Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio, che prevede la frequentazione di un semestre a Torino o Milano e un semestre a Genova, la scadenza della presentazione del contratto di locazione stipulato per un alloggio a pagamento a Genova è fissato entro il 26/2/2021.

3. Il versamento di quanto dovuto ai sensi del comma precedente, è effettuato nei termini e con le modalità della seconda rata della borsa di studio per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo e nei termini e con le modalità dell'erogazione della borsa per gli studenti iscritti ai primi anni, fatto salvo quanto eventualmente diversamente disposto da ALiSEO per gli Enti o Istituti di cui al precedente comma.

4. A tutti gli studenti, considerati "fuori sede" ai sensi della Tabella A ammessi al posto alloggio, iscritti presso le sedi dell'Università o delle Istituzioni AFAM site in città presso le quali non vi sia disponibilità di alloggi, sarà assegnata d'ufficio la maggiorazione di cui sopra..

5. Lo studente, assegnatario di posto alloggio, che sia convivente con lo studente che percepisce l'integrazione di cui all'articolo 12, comma 1 lett e) (figlio minore) presentando domanda di cui al precedente comma 2 del presente articolo, può ottenere l'integrazione in denaro alla borsa di studio a titolo di contributo affitto.

L'importo relativo all'integrazione di cui alla presente lettera verrà erogato secondo le tempistiche previste per l'erogazione della borsa di studio per gli studenti iscritti:

- ai primi anni in relazione a quanto disposto all'articolo 24.2;
- ad anni successivi, entro il 30 giugno 2021;
- ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, entro il 31/3/2021.

Articolo 23 - Esito dei concorsi e pubblicazione graduatorie

1. L'esito dei concorsi per la concessione di borse di studio, posto alloggio e integrazione borsa di studio per mobilità internazionale programma "Erasmus + – Key Action 1 Learning mobility of individuals" di cui all'articolo 14 del presente Bando, è reso noto mediante la pubblicazione sul sito www.aliseo.liguria.it alla sezione Diritto allo Studio.

Lo studente può inoltre consultare nel dettaglio l'esito della propria domanda all'interno della pagina personale "Sportello Studenti".

2. L'esito dei concorsi per l'assegnazione di posti alloggio sarà reso noto anche mediante l'affissione di graduatorie alle bacheche presso lo sportello studenti di ALiSEO in via San Vincenzo 4, Genova.

3. Non verrà inviata nessuna comunicazione individuale riguardo l'esito dei concorsi. Ogni studente può inoltre consultare il proprio esito all'interno della propria pagina "Sportello Studente".

4. Gli esiti dei concorsi saranno pubblicati, salvo cause di forza maggiore, entro le date indicate nelle seguenti tabelle:

Tabella n. 12

STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA		
BORSE DI STUDIO	GRADUATORIE PROVVISORIE DATA PUBBLICAZIONE	GRADUATORIE DEFINITIVE DATA PUBBLICAZIONE

Studenti Anni successivi, “settimo semestre + primo anno di laurea magistrale”, “ultimo semestre”	25/09/2020	30/11/2020
Studenti Primi Anni (I e II livello)	15/10/2020	
POSTO ALLOGGIO	GRADUATORIE PROVVISORIE DATA PUBBLICAZIONE	GRADUATORIE DEFINITIVE DATA PUBBLICAZIONE
CONFERME ALLOGGIO Studenti: Anni successivi “settimo semestre + primo anno di laurea magistrale”, “ultimo semestre” Primo anno di laurea magistrale secondo livello	14/09/2020	30/11/2020
NUOVE RICHIESTE ALLOGGIO Studenti: Anni successivi “settimo semestre e primo anno di laurea magistrale”, “ultimo semestre”	25/09/2020	
Studenti PRIMI ANNI	15/10/2020	
INTEGRAZIONE MOBILITA’ INTERNAZIONALE Erasmus + – Key Action 1 Learning mobility of individuals”	GRADUATORIE PROVVISORIE DATA PUBBLICAZIONE	GRADUATORIE DEFINITIVE DATA PUBBLICAZIONE
Studenti Anni successivi, “settimo semestre e primo anno di laurea magistrale”, “ultimo semestre”, primo anno di laurea magistrale di secondo livello	15/10/2020	30/11/2020

Tabella n. 13

STUDENTI ISCRITTI ALLE ISTITUZIONI AFAM		
BORSE DI STUDIO POSTO ALLOGGIO E MOBILITA’ INTERNAZIONALE	GRADUATORIE PROVVISORIE DATA PUBBLICAZIONE	GRADUATORIE DEFINITIVE DATA PUBBLICAZIONE
Studenti Anni successivi e primi anni (di primo e secondo livello)	17/12/2020	21/01/2021

Tabella n. 14

STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI DOTTORATO E ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA		
BORSE DI STUDIO E POSTO ALLOGGIO E MOBILITA’ INTERNAZIONALE	GRADUATORIE PROVVISORIE DATA PUBBLICAZIONE	GRADUATORIE DEFINITIVE DATA PUBBLICAZIONE
Studenti Anni successivi e primi anni	28/01/2021	11/02/2021

5. Eventuale istanza di riesame avverso le risultanze delle graduatorie provvisorie del concorso, redatta su carta semplice, deve essere presentata al Direttore Generale di ALiSEO entro 10 giorni dalla pubblicazione delle stesse. Non sono prese in considerazione istanze di riesame riguardanti:

- esclusione per presentazione della domanda oltre i termini;
- mancata attribuzione per motivi di legittimità.

L’esito delle istanze di riesame verrà comunicato attraverso la pubblicazione delle graduatorie definitive.

6. Avverso le risultanze delle graduatorie definitive, gli studenti che ne hanno interesse possono ricorrere al T.A.R. Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

7. Nelle graduatorie provvisorie delle **borse di studio** sono possibili tre esiti:

Idoneo: studente che possiede i requisiti previsti dal presente Bando, deve attendere quindi l’esito delle graduatorie definitive.

Escluso: studente che non possiede i requisiti previsti dal presente Bando.

Sospeso: studente che per particolari situazioni deve sanare la propria posizione pena l'**esclusione in via DEFINITIVA** dal concorso entro il:

- **11/11/2020 se studente iscritto all'Università;**
- **07/01/2021 se studente iscritto alle Istituzioni AFAM;**
- **05/02/2021 se studente iscritto a corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione.**

8. Nelle graduatorie definitive delle **borse di studio** sono possibili quattro esiti:

Beneficiario: studente che possiede i requisiti previsti dal Bando e ha diritto ad usufruire della borsa di studio, salvo successivi accertamenti da parte del Servizio Benefici Economici.

Idoneo: studente che possiede i requisiti previsti dal presente Bando, ma non può usufruire della borsa di studio per esaurimento delle risorse disponibili.

Escluso: studente che non possiede i requisiti previsti dal presente Bando o non ha sanato la propria posizione di "Sospeso" in graduatoria provvisoria.

Sospeso: studente che per particolari situazioni deve integrare la propria documentazione relativa ai documenti di identità/permesso di soggiorno e effettuare l'iscrizione entro l' 8 aprile 2021 per gli studenti che hanno presentato domanda di benefici come primo anno di laurea magistrale II livello.

Articolo 24 - Modalità di pagamento della borsa di studio

1. Il pagamento della borsa di studio avviene solo mediante l'accredito su conto corrente bancario o postale acceso in Italia intestato o cointestato allo studente che ha richiesto il beneficio, purché munito di codice IBAN.

Si precisa che per il termine di erogazione della rata si intende la data dell'atto con il quale ALiSEO dispone il pagamento. L'effettiva disponibilità della somma sul conto dello studente sarà nel corso del mese successivo, con tempistiche variabili in funzione dei tempi tecnici degli Istituti di Credito.

24.1 Studenti iscritti ad anni successivi al primo

1. La quota monetaria della borsa di studio è erogata, nella misura spettante, nel modo seguente:

a) agli iscritti presso l'**Università**:

- la prima rata, pari al 50% dell' importo netto della borsa (e relative integrazioni), viene erogata entro il 31 dicembre 2020;
- la seconda rata viene erogata entro il 30 giugno 2021.

La quota monetaria della borsa di studio per gli studenti vincitori di borsa come "**ultimo semestre**" è pari al 50% degli importi netti indicati alla Tabella n. 8 del precedente articolo 17 del presente Bando, comprese eventuali integrazioni nel rispetto delle tempistiche sopra indicate.

La quota monetaria della borsa di studio viene erogata agli studenti vincitori di borsa di studio come "**Settimo semestre + primo anno di laurea magistrale**" secondo le seguenti modalità:

- la prima rata pari al 25% degli importi netti della borsa di cui alla Tabella n. 8 dell'articolo 17 del presente Bando, comprese eventuali integrazioni, entro il 31/12/2020.

- la seconda rata verrà erogata con le seguenti modalità:

- studente iscritto ad un primo anno di laurea magistrale per l'a.a. 2020/2021:
 - a) al conseguimento di 20 crediti acquisiti entro il 10/08/2021 – 75% degli importi di cui alla Tabella n. 8 dell'articolo 17 del presente Bando, comprese eventuali integrazioni;
 - b) al conseguimento di 20 crediti acquisiti entro il 30/11/2021 – 25% degli importi di cui alla Tabella n. 8 dell'articolo 17 del presente Bando, comprese eventuali integrazioni;
- studente iscritto ad un settimo semestre (4° anno di laurea triennale) per l'a.a. 2020/2021: 25% degli importi netti di cui alla Tabella n. 8 dell'articolo 17 del presente Bando, comprese eventuali integrazioni.;

b) iscritti presso le Istituzioni **AFAM**:

- la prima rata, pari al 50% dell' importo netto della borsa (e relative integrazioni), viene erogata entro il 31 gennaio 2021;
- la seconda rata viene erogata entro il 30 giugno 2021.

24.2 Studenti iscritti ai primi anni

1. La quota monetaria della borsa di studio netta viene erogata, nella misura spettante, nel modo seguente:

- l'ammontare totale netto della borsa di studio viene corrisposto solo al conseguimento di 20 crediti ottenuti e registrati in carriera entro il 10 agosto 2021. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie, afferenti alla Scuola Scienze Mediche e Farmaceutiche, al fine del conteggio dei 20 crediti, vengono considerati anche i crediti dell'esame di tirocinio tecnico - pratico previsto per l'anno accademico 2020/2021 se acquisiti e registrati entro il 31/10/2021, da parte dell'Università, sull' "Autocertificazione esami" dello studente;

- viene corrisposta solo metà dell'ammontare netto totale della borsa di studio se il conseguimento dei 20 crediti ottenuti e registrati in carriera avviene entro il 30 novembre 2021.

2. Gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% di cui all'articolo 13 del presente Bando di concorso, iscritti ai primi anni di tutti i corsi, ricevono l'importo netto della borsa di studio in un'unica soluzione, entro il 31/12/2020, senza il possesso del requisito di merito di cui al comma 1 del presente paragrafo.

24.3 Studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca

1. La quota monetaria netta della borsa di studio viene erogata in un'unica soluzione entro il 31/03/2021.

Articolo 25 - Cause di non ammissione, esclusione o revoca dai benefici

25.1 Cause di non ammissione

I seguenti casi costituiscono cause di non ammissione:

- a) il mancato rispetto delle scadenze di presentazione della domanda di benefici di cui all'articolo 7 del presente Bando di concorso;
- b) la mancata trasmissione della domanda (anche nel caso di parziale o completa compilazione della stessa);
- c) la richiesta di benefici per gli studenti iscritti per l'anno accademico 2020/2021 ad un primo anno di corso di laurea di primo livello o a ciclo unico che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza della domanda;
- d) la richiesta del beneficio di posto alloggio per gli studenti iscritti per l'anno accademico 2020/2021 che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di scadenza della domanda;
- e) l'iscrizione a corsi a tempo parziale;
- f) l'aver subito negli anni accademici precedenti la revoca dei benefici per aver reso dichiarazioni non veritiere con l'applicazione della sanzione amministrativa;
- g) l'essere debitore nei confronti di ALiSEO o di altri Enti per il Diritto allo Studio Universitario, fatto salvo che non siano stati concordati piani di rientro e che gli stessi siano regolarmente rispettati;
- h) aver già richiesto i benefici ad ALiSEO, o ad un altro Ente per il Diritto allo Studio Universitario italiano, per lo stesso anno di corso per il quale intendono fare richiesta per l'a.a. 2020/2021.

25.2 Cause di esclusione e di revoca

1. Sono esclusi dai benefici o vengono revocati i benefici per:

- a) gli studenti con anno convenzionale di prima iscrizione superiore al numero di semestri per il quale può essere concesso il beneficio;
- b) gli studenti che non hanno perfezionato l'iscrizione per l'anno accademico 2020/2021 entro il:
 - 11/11/2020 per gli studenti iscritti all'Università ad eccezione degli studenti di cui alla lettera d);
 - 07/01/2021 per gli studenti iscritti alle Istituzioni AFAM;
 - 05/02/2021 per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione;
- c) gli studenti che, presentando domanda di benefici come "settimo semestre + 1° anno di laurea magistrale", non hanno perfezionato l'iscrizione entro l'11/11/2020 o ad un 1° anno di corso di laurea magistrale o ad un "ultimo semestre" presso l'Università per l'anno accademico 2020/2021;
- d) gli studenti che, presentando domanda di benefici come primo anno di laurea magistrale, non risultino iscritti all'anno accademico 2020/2021, entro l'8/4/2021;
- e) gli studenti che hanno presentato domanda come "settimo semestre + 1° anno di laurea magistrale" o primo anno di laurea magistrale di secondo livello e risultano iscritti per l'a.a. 2020/2021 ad attività formative finalizzate all'iscrizione alla laurea magistrale (carriera ponte);
- f) gli studenti che hanno richiesto i benefici ALiSEO come iscritti all' "ultimo semestre" per i quali non risulta l'iscrizione per l'a.a. 2020/2021 ad un "ultimo semestre" in riferimento alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici entro l' 11/11/2020;
- g) gli studenti che risultano iscritti ad un diverso anno di iscrizione rispetto a quello autocertificato in sede di presentazione della domanda di benefici;
- h) gli studenti che si iscrivono all'Università o alle Istituzioni AFAM per l'anno accademico 2020/2021 per il conseguimento di una laurea di pari livello o inferiore a quella già acquisita, in particolare:
 - gli studenti in possesso di laurea del vecchio ordinamento che si iscrivono ad un corso di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale di secondo livello, a un diploma di primo o secondo livello delle Istituzioni AFAM;
 - gli studenti in possesso di un diploma universitario che si iscrivono ad un corso di laurea triennale;
 - gli studenti in possesso di laurea triennale che si iscrivono ad un altro corso di laurea triennale, o in possesso di laurea magistrale di secondo livello che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale di secondo livello o di laurea magistrale a ciclo unico;
 - gli studenti in possesso di un diploma di specializzazione o di dottorato di ricerca che si iscrivono ad un altro corso di dottorato o scuola di specializzazione;
 - gli studenti in possesso di laurea triennale o diploma di primo livello di una Istituzione AFAM che si iscrivono ad un corso di laurea triennale o a un corso di diploma di primo livello AFAM;
 - gli studenti in possesso di laurea magistrale o diploma di secondo livello di una Istituzione AFAM che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale o a un corso di diploma di secondo livello AFAM;

- i) gli studenti che hanno conseguito una laurea presso un'Università italiana o estera riconosciuta in Italia (equipollenza del titolo) di pari livello di quella per la quale richiedono i benefici per l'a.a. 2020/2021;
 - j) gli studenti iscritti ad una Istituzione AFAM che non sono in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore;
 - k) gli studenti che si trasferiscono da altra Università o da altra Istituzione AFAM (italiana o estera) e non hanno ottenuto la regolarizzazione del trasferimento entro le date indicate alla lettera b) di cui al presente comma;
 - l) gli studenti ai quali viene annullata l'iscrizione o ottengono il trasferimento/congedo ad altra Università o ad altra Istituzione AFAM (italiana o estera) entro il 31/05/2021;
 - m) gli studenti iscritti da un numero di semestri superiore a quello previsto dal presente Bando considerando, in caso di convalida di esami da un corso e/o una carriera precedente (italiana o estera), come anno convenzionale di prima iscrizione quello effettuato nel corso e/o nella carriera precedente presso l'Ateneo genovese o altra Università italiana o estera;
 - n) gli studenti che risultano iscritti per l'a.a. 2020/2021, ad un anno di corso per il quale hanno già richiesto i benefici ad ALiSEO o ad un altro Ente per il Diritto allo Studio Universitario italiano anche a seguito di passaggio di corso "con convalida esami" o "senza" convalida esami o di rinuncia agli studi;
 - o) gli studenti che rinunciano agli studi;
 - p) gli studenti che rinunciano ai benefici assegnati;
 - q) gli studenti che per l'anno accademico 2020/2021 perdono i requisiti minimi di merito a seguito di variata iscrizione definitiva e/o di "convalida di esami" da carriera precedente;
 - r) gli studenti risultati privi dei requisiti di merito e/o di reddito a seguito di accertamento da parte di ALiSEO;
 - s) gli studenti che, qualora convocati dal Servizio Benefici Economici per accertamenti, non si presentano entro la data prevista nella nota di convocazione, inviata all'indirizzo e-mail indicato dallo studente nella domanda di benefici, o non presentano nei tempi previsti la documentazione richiesta;
 - t) gli studenti risultati privi dei requisiti per richiedere le integrazioni alla borsa di studio di cui all'articolo 12 del presente Bando. A tali studenti verrà revocato il beneficio relativo all'integrazione, fatto salvo la verifica del mantenimento degli altri benefici (borsa e alloggio);
 - u) gli studenti disabili con invalidità pari o superiore al 66%, che, a seguito della revoca dell'integrazione della borsa di studio di cui al precedente articolo 13 del presente Bando, risultano non in possesso dei requisiti di merito previsti per gli studenti non disabili;
 - v) gli studenti iscritti, nell'anno accademico 2020/2021, al primo anno di tutti i corsi che entro il 30 novembre 2021 non hanno conseguito almeno venti crediti;
 - w) gli studenti che beneficiano di altre provvidenze monetarie, relative allo stesso anno accademico, a qualsiasi titolo attribuite da Organismi pubblici o privati (compresa l'Università), incluse le borse di studio rilasciate a studenti stranieri dal Ministero degli Affari Esteri italiano, aventi la medesima finalità della borsa di studio o che sono state esplicitamente dichiarate incompatibili con la borsa stessa.
- Si ricorda che lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio.
E' fatta eccezione a quanto sopra per:
- le borse di studio concesse da istituzioni nazionali ed estere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti e per gli incarichi di collaborazione a tempo parziale o di tutorato concessi dall'Università;
 - le provvidenze attribuite da altre istituzioni ai soli fini del sostentamento dei costi per il servizio abitativo. In tal caso gli studenti "fuori sede" non potranno usufruire del posto alloggio e/o contributo affitto e saranno considerati "Pendolari";
- x) gli studenti che a seguito della revoca della borsa di studio, perdono il diritto ad ottenere anche le integrazioni di cui all'articolo 12 del presente Bando;
 - y) gli studenti che risultano debitori nei confronti di ALiSEO o di altri Enti per il Diritto allo Studio Universitario;
 - z) nei casi previsti dalle Disposizioni sulle Residenze Studentesche;
 - aa) nei casi previsti dalle Disposizioni per il Servizio Ristorazione;
 - bb) gli studenti ai quali, in caso di convalida di esami da un corso e/o una carriera precedente (italiana o estera), viene accertato un diverso anno convenzionale di prima iscrizione rispetto a quello dichiarato in sede di presentazione della domanda di benefici.

2. Il Servizio Benefici Economici si riserva di valutare eventuali ulteriori cause di esclusione non contemplate nei sopra citati punti che possano essere di natura ostativa al mantenimento dei benefici richiesti.

3. Qualora ALiSEO accerti l'esistenza di tali condizioni di non ammissione o esclusione nel corso di controlli successivi alla pubblicazione delle graduatorie definitive, i benefici fruiti vengono revocati.

4. Gli studenti che decadono dai benefici devono rimborsare la quota monetaria della borsa di studio (importo netto) ed eventuali servizi goduti, a meno che si tratti di decadenza per dichiarazioni non veritiere: in tal caso, infatti, trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 26, comma 4, del presente Bando di concorso.

5. L'atto di revoca è comunicato all'Università e alle Istituzioni AFAM che dispongono, in base alla vigente normativa, la revoca dei correlati benefici contributivi.

Articolo 26 - Accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte

1. ALiSEO, al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito dal presente Bando di concorso, effettua controlli di veridicità sulle autocertificazioni prodotte dagli studenti ai sensi degli artt. 43 e 71 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 entro i termini di legge e senza l'obbligo di darne preavviso allo studente.

I controlli di veridicità, in base a quanto disposto dal d.P.C.M. del 9 Aprile 2001, sono effettuati utilizzando il metodo della verifica con controlli a campione secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

ALiSEO garantisce che i controlli vengano effettuati nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente in materia.

2. Per la realizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1, oltre a richiedere allo studente, attraverso l'indirizzo di posta elettronica indicato dallo studente stesso nella domanda on-line, tutta la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto autocertificato, ALiSEO può svolgere, con ogni mezzo a sua disposizione, le indagini che ritiene opportune anche con la collaborazione delle Università, delle Istituzioni AFAM, degli Enti operanti in materia di diritto allo studio, delle competenti Autorità Statali e delle Autonomie Locali, tramite l'accesso all'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate e tramite la banca dati dell'INPS.

Qualora lo studente non abbia comunicato ad ALiSEO il cambio di indirizzo di posta elettronica o quest'ultimo risulti errato, la richiesta inviata a tale indirizzo si intende valida a tutti gli effetti.

3. In caso di accertate dichiarazioni non veritiere, che comportino il godimento di prestazioni non dovute, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, lo studente decade dal beneficio e dall'idoneità. Lo studente inoltre può essere soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, sia in termini monetari che in valore dei servizi indebitamente fruiti. Perde inoltre il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso di studi fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

4. Gli elenchi degli studenti beneficiari della borsa di studio sono inviati all'Amministrazione finanziaria, all'INPS e all'Associazione Nazionale per gli organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU). I componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.

Articolo 27 - Restituzione benefici

1. La revoca dei benefici è comunicata tramite lettera inviata all'indirizzo mail notificato nella domanda on line dallo studente. Nella nota di revoca sono specificate le informazioni relative all'importo da restituire, la data entro cui effettuare il pagamento e le relative modalità di restituzione. Potranno essere concesse rateizzazioni previa autorizzazione del Dirigente del Settore Diritto allo Studio di ALiSEO.

In tutti i casi di inadempienza nella restituzione delle somme dovute saranno sospesi i benefici assegnati fino a quando non sarà regolarizzata la posizione debitoria.

Lo studente che rinuncia all'intera carriera universitaria deve restituire i benefici ottenuti nell'ultimo anno di iscrizione (quota monetaria della borsa, quota in servizi).

Articolo 28 - Segnalazione della situazione debitoria

1. Nel caso in cui lo studente non risulti in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti, ALiSEO segnala la situazione debitoria all'Università e alle Istituzioni AFAM che, sulla base di specifici accordi o intese, possono porre in essere misure che non consentiranno allo studente di procedere nella carriera fino al momento della regolarizzazione del debito.

Articolo 29 - Obblighi e modalità di comunicazione

1. Lo studente è tenuto a comunicare ad ALiSEO ogni variazione rilevante ai fini dei benefici concessi in base alle disposizioni di cui al presente Bando, che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (es. attribuzione di una borsa di studio o altro aiuto economico, congedo per altro Ateneo, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, cambiamento di residenza, ecc.).

2. Tutte le comunicazioni di ALiSEO, comprese quelle relative agli accertamenti e alla revoca dei benefici, avvengono tramite l'indirizzo mail comunicato dallo studente in sede di presentazione della domanda di benefici. Tali comunicazioni hanno a tutti gli effetti valore legale, in sostituzione della comunicazione postale.

3. Qualora lo studente non comunichi il cambio di indirizzo email o lo stesso sia errato, la comunicazione da parte di ALISEO (anche quella relativa agli accertamenti e alla revoca dei benefici) si intende valida a tutti gli effetti se notificata all'ultimo indirizzo mail comunicato all'Agenzia dallo studente.

Articolo 30 - Disposizioni in materia di tutela della privacy

1. Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al Regolamento UE 2016/679 e dal decreto legislativo n. 196/03 così come novellato dal decreto legislativo n. 101/18. Nella domanda on line lo studente dovrà sottoscrivere la presa visione dell'informativa; il conferimento dei dati personali così come dichiarazione di presa visione dell'informativa è obbligatoria per la partecipazione al concorso.

2. I dati richiesti in autocertificazione (es. dati anagrafici, residenza, indirizzo di posta elettronica, dati di immatricolazione ecc..) nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta (dati reddituali ecc..) sono destinati al complesso delle operazioni, svolte, di norma con mezzi elettronici e automatizzati, finalizzate alla elaborazione della graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio e degli alloggi universitari di cui al d.P.C.M del 9 aprile 2001 e al decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68. La base giuridica del trattamento dei dati è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico previsto dalla normativa anzidetta.

3. I dati potranno essere comunicati alla Regione Liguria, all'Università degli Studi di Genova, alle Istituzioni AFAM, all'INPS, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Difesa, all'Associazione Nazionale per gli organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU), nonché ad altri soggetti pubblici e/o privati per le finalità di controllo.

4. I dati saranno conservati per dieci anni al termine del trattamento, salvo diverse disposizioni del MIUR e della Regione.

5. Agli interessati sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento UE 2016/679; l'interessato ha diritto altresì a proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

5. Il titolare del trattamento è ALISEO, Agenzia Ligure per gli studenti e l'orientamento, con sede in via San Vincenzo Genova; è stato nominato il responsabile per la protezione dei dati personali Avv. Cathy La Torre, contattabile all'indirizzo dpo@wildside.legal.

5. L'informativa estesa sarà disponibile all'interno della domanda on line per la richiesta di benefici di cui al presente Bando.

Articolo 31 - Norma di rinvio e clausola di salvaguardia

1. La presentazione della domanda on-line in base al presente Bando di concorso costituisce, da parte dello studente, accettazione di tutte le norme contenute nello stesso e nella domanda da compilare, nonché di quelle contenute nei provvedimenti e nei documenti di riferimento. Per quanto non espressamente indicato nel presente Bando si rimanda alla normativa vigente e in particolare alle seguenti fonti normative:

- legge 2 dicembre 1991 n. 390 "Norme sul Diritto agli Studi Universitari";
- d.P.C.M. 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2.12.1991, n. 390";
- decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
- decreto ministeriale 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
- Circolare INPS 18 dicembre 2014, n. 171 "Riforma ISEE. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159" e FAQ INPS 2015;
- decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- decreto ministeriale 30/04/1999, n. 224 "Regolamento in materia di dottorato di ricerca";
- decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo";
- d.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 143 "Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata non superiore ai novanta giorni, in attuazione all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241";
- d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

- legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 “Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione”;
- vigente piano regionale per il diritto allo studio universitario anni 2011-2013, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa della Liguria 1° giugno 2011 n. 12, prorogato ai sensi dell’art. 58 comma 4 bis della l.r. 15/2016”;
- legge regionale 5 dicembre 2019, n 25 “Istituzione dell’Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento (ALiSEO) e disposizioni di adeguamento”.

2. I benefici previsti dal presente Bando potranno essere ridotti o annullati sia in relazione alla diminuzione o all’annullamento dell’erogazione dei fondi di provenienza governativa o regionale che consentono ad ALiSEO di svolgere la propria attività in favore degli studenti idonei ai benefici, sia a seguito di disposizioni in merito allo stato di emergenza Covid -19.

Genova, 30 giugno 2020

IL DIRIGENTE
dott. Enrico Bonanni

Per informazioni

Sito: www.aliseo.liguria.it

Indirizzi email :

borsestudio@aliseo.liguria.it

alloggi@aliseo.liguria.it

ristorazione@aliseo.liguria.it

gestione.alloggi@aliseo.liguria.it

(per un puntuale e precisa risposta ti consigliamo di indicare il tuo cognome, nome e numero di matricola)

Call center **840.84.80.38**

attivo a decorrere dal 13 luglio 2020 al 31 agosto 2020 nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00

martedì e mercoledì anche dalle 14,30 alle 16,30.

Social network:

Facebook: @aliseoliguria

Telegram: dirittostudioliguria

Instagram: @aliseo_liguria

twitter: @AliseoLiguria

ELENCO DEI COMUNI CONSIDERATI “FUORI SEDE“ RISPETTO ALLE SEDI UNIVERSITARIE DI:

GENOVA

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di Genova, fatta eccezione per il comune di Varazze (prov. SV).
- 2) I comuni in provincia di Genova situati sul litorale di Levante, oltre il Comune di Chiavari
- 3) I comuni dell' entroterra della provincia di Genova di seguito elencati:

COMPRESORIO GENOVESE

Crocefieschi, Fascia, Fontanigorda, Cogorno, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno Tiglieto, Torriglia, Valbrevenna, Vobbia.

COMPRESORIO DEL TIGULLIO/VALFONTANABUONA

Borzonasca, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Cicagna, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Ne, Neirone, Orero, Rezzoaglio, San Colombano, Certenoli, Santo Stefano d'Aveto, Tribogna.

CHIAVARI (GE)

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di Genova fatta eccezione per il Comune di Deiva Marina (prov.SP).
- 2) I comuni della Provincia Genova sul litorale di Ponente.
- 3) I comuni della Provincia di Genova di seguito elencati:

COMPRESORIO GENOVESE

I comuni della Val Trebbia, della Valle Scrivia, dell'Alta Valpolcevera e della Valle Stura.

SAVONA

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di Savona.
- 2) I comuni della provincia di Savona di seguito elencati:

Arnasco, Balestrino, Bardineto, Bormida, Calizzano, Casanova, Dego, Lerrone, Castelbianco, Castelvechio di R.B., Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Giusvalla, Mallare, Massimino, Mioglia, Murialdo, Nasino, Onzo, Osiglia, Ortovero, Pallare, Piana Crixia, Pontinvrea, Sassello, Stellaneto, Testico, Urbe, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello.

PIETRA LIGURE (SV)

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla Provincia di Savona fatta eccezione per i Comuni della provincia di Imperia sul litorale di Ponente oltre il Comune di Imperia.
- 2) I comuni della provincia di Savona di seguito elencati:

Bormida, Dego, Giusvalla, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pontinvrea, Roccaignale, Sassello, Urbe.

IMPERIA

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di Imperia fatta eccezione per i comuni del litorale savonese oltre Pietra Ligure
- 2) I comuni della provincia di Imperia di seguito elencati:

Airole, Apricale, Aquila d'Arroschia, Armo, Badalucco, Bajardo, Borghetto d'Arroschia, Camporosso, Carpasio, Castelvittorio, Ceriana, Cosio d'Arroschia, Dolceacqua, Isolabona, Mendatica, Molini di Triora, Montegrosso Pian di Latte, Olivetta S. Michele, Perinaldo, Pigna, Ranzo, Rezzo, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Triora, Vallebona.

SANREMO (IM)

- 1) Tutti i Comuni non appartenenti alla provincia di Imperia.
- 2) I Comuni dell' entroterra dei comuni di Imperia e di Diano Marina.

VENTIMIGLIA (IM)

- 1) Tutti i Comuni non appartenenti alla provincia di Imperia.
- 2) I Comuni dell' entroterra dei comuni di Imperia e di Diano Marina.

LA SPEZIA

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di La Spezia fatta eccezione per i comuni situati lungo il percorso ferroviario a mare delle province di Massa Carrara e Lucca entro il Comune di Camaiore e a Nord entro il Comune di Aulla
- 2) I comuni della provincia di La Spezia di seguito indicati:
Maissana e Varese ligure.

NB: Sono considerati “**pendolari**” tutti gli studenti provenienti da comuni diversi da quelli indicati nella presente Tabella, eccetto quelli residenti nei comuni in cui è ubicata la sede universitaria prescelta che sono “studenti in sede”.

TABELLA B

**ELENCO DELLE ISTITUZIONI PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE
E COREUTICA (A.F.A.M.) IN LIGURIA**

ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI

Largo Pertini 4 (P.zza De Ferrari)

16121 Genova – Tel. 010 560131

www.accademialigustica.it

ACCADEMIA DI BELLE ARTI “ISADORA DUNCAN”

Via Val del Ponte 34

18038 Sanremo (IM) – Tel. 0184 514955 - 0184668877

www.accademiabelleartisanremo.it/it/

CONSERVATORIO DI MUSICA “NICCOLO’ PAGANINI”

Via Albaro 38

16145 Genova – Tel. 010 3620747

www.conspaganini.it/

CONSERVATORIO DI MUSICA “GIACOMO PUCCINI”

Via XX Settembre 34

19121 LA SPEZIA – Tel. 0187 770333

www.conssp.it/